

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

DLXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi	23667	
Disegni di legge:		
<i>(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)</i>	23668	
<i>(Deferimento a Commissioni in sede le- gislativa)</i>	23667	
<i>(Non approvazione da parte di Commis- sione in sede legislativa)</i>	23668	
<i>(Rimessione all'Assemblea)</i>	23690	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a tra- zione animale. (1045)	23668	
PRESIDENTE	23668, 23672	
AMENDOLA PIETRO	23668, 23670, 23671	
CARCATERRA, <i>Relatore</i>	23669, 23670	
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	23670	
LACONI	23670	
TONENGO	23671	
STUANI	23671, 23672	
PAJETTA GIAN CARLO	23671	
LONGHENA	23671	
Disegno di legge (Discussione):		
Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248)	23672	
PRESIDENTE	23672, 23678	
CASALINUOVO	23672	
CAPALOZZA	23675	
PAOLUCCI	23680	
		COLITTO 23681
		LEONE 23682, 23683, 23684, 23686
		BETTIOL GIUSEPPE 23686
		FIETTA 23689
		Proposta di legge (Annunzio) 23668
		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) . 23690, 23696

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo ver-
bale della seduta pomeridiana di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Benvenuti, Cappi, Franceschini, Gio-
litti, Greco e Ponti.
(I congedi sono concessi).

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva
fatta in precedenti sedute, ritengo che i
seguenti disegni di legge possano essere defe-
riti all'esame e all'approvazione delle com-
petenti Commissioni permanenti, in sede legi-
slativa:

« Variazione alla quota del provento lordo
del monopolio dei tabacchi spettante allo
Stato a titolo d'imposta sul consumo » (1637);
« Autorizzazione di spesa per l'intensifica-
zione della sperimentazione maidicola e per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia » (1638);

« Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo » (1639).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane, in sede legislativa, la V Commissione permanente (difesa) ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge:

« Concessione della croce al merito di guerra ai militari ex internati in Germania ed in Giappone » (1472).

Non approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la V Commissione permanente (difesa) ha respinto a s.rutinio segreto il disegno di legge:

« Abrogazione dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri ». *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (1575).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Repossi, Fassina e Ambrico:

« Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » (1652).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale. (1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per disciplinare la fabbrica-

zione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale.

Come la Camera ricorda, alla fine della seduta di ieri su una richiesta di rinvio ha avuto luogo una votazione per appello nominale e, mancando il numero legale, la seduta è stata rinviata ad oggi. Ritengo che la votazione non possa ripetersi perché l'avvenuto rinvio assorbe evidentemente la materia del contendere. Pertanto passiamo senz'altro al secondo comma dell'articolo 3:

« Lo Stato ha tuttavia la facoltà di concedere ad enti il servizio di fabbricazione e vendita dietro corresponsione, da parte dell'ente concessionario, di un canone che sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa col Ministero del tesoro ».

A questo comma sono stati presentati due emendamenti, corredati dalle firme regolamentari, dagli onorevoli Amendola Pietro, Scappini, Buzzelli, Latorre, Polano, Sacchetti, Bianco, Bruno, Capalozza e Semeraro Santo; l'uno è sostitutivo; l'altro soppressivo.

Il primo emendamento è del seguente tenore:

« Il servizio di fabbricazione viene di regola appaltato a seguito di pubblica gara.

« Eccezionalmente, tuttavia, lo Stato ha la facoltà di concederlo ad associazioni combattentistiche o comunque ad enti morali che svolgano attività assistenziale estesa a tutto il territorio della nazione.

« In tale caso l'ente concessionario dovrà corrispondere allo Stato un canone che sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici di intesa col Ministero del tesoro ».

Il secondo emendamento, subordinato al primo, propone la soppressione delle parole: « e vendita ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di svolgerli.

AMENDOLA PIETRO. Onorevoli colleghi, nella seduta di ieri avevo chiesto il rinvio — a prescindere dalle considerazioni che l'onorevole Laconi, a sostegno di questa mia richiesta, poi sviluppava dando luogo a una fine di seduta assai movimentata — avevo chiesto il rinvio, dico, per dare a tutti il tempo necessario per meditare, sì da arrivare a un testo definitivo che non fosse confuso e contraddittorio come quello che ci viene proposto dalla Commissione. Sta di fatto che nel corso della discussione di ieri è apparso chiaro che noi ci troviamo in presenza di due distinte operazioni finanziarie, di due vere e proprie ven-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

dite. La prima è la vendita connessa al servizio di fabbricazione, che chiameremo vendita all'ingrosso; la seconda è invece la vendita connessa al servizio di distribuzione, che chiameremo vendita al dettaglio.

Ritengo che, quando nell'articolo 1 si è parlato di vendita — e se ne è parlato dopo avere menzionato la distribuzione — il Governo e la Commissione abbiano con ciò, implicitamente, inteso dare maggior rilievo a questo secondo tipo di vendita, tanto più che, su proposta dell'onorevole ministro, l'articolo 2 è stato emendato aggiungendo alle parole: « prezzo di cessione » le altre: « ai privati »; quindi, si tratta di vendita ai privati. Di conseguenza dal secondo comma dell'articolo 3, che ora è in discussione, bisogna assolutamente eliminare l'abbinamento del servizio di fabbricazione con quello di vendita lasciando soltanto il servizio di fabbricazione, in quanto la vendita di cui si parla è quella connessa alla distribuzione, affidata ai comuni nei confronti dei singoli privati.

D'altra parte, voglio ricordare che anche in Commissione vi è stato qualche collega di maggioranza il quale ha sviluppato la tesi secondo cui la vendita connessa al servizio di fabbricazione non sarebbe una vendita vera e propria, in quanto chi fabbrica, sia esso un privato imprenditore o un ente, non farebbe altro che adempiere alle obbligazioni imposte da un contratto di somministrazione di determinati beni nei riguardi dello Stato committente. Si tratterebbe, in altre parole, di vendita *lato sensu*, mentre quella effettuata dai comuni si può definire una vendita *stricto sensu*.

In secondo luogo, non per tener dietro a mormorazioni — che pur vi sono state, in Commissione, anche da parte di qualche collega della maggioranza (il quale, spero, qui in Assemblea vorrà esprimere apertamente il suo pensiero e votare di conseguenza) — né, tanto meno, per un minimo sospetto nei riguardi della persona dell'onorevole ministro (che, del resto, non è stato il presentatore del disegno di legge, avendolo ereditato dal ministro Tupini), noi riteniamo che, per fugare alcune preoccupazioni che sono state avanzate da più parti, l'istituto della concessione, per quanto attiene al servizio di fabbricazione, debba essere assolutamente contenuto nei limiti più ristretti. Noi riteniamo, cioè, che la concessione debba rappresentare un caso eccezionale e non la regola, la quale, invece, deve essere l'appalto a seguito di pubbliche gare.

Eccezionalmente, tuttavia, lo Stato potrebbe concedere il servizio a enti che svolgano attività di carattere assistenziale in tutto il territorio della nazione. Cito, ad esempio, l'Associazione combattenti e reduci, l'Associazione mutilati e invalidi, la Croce rossa, ecc. Ma la concessione, in questi casi, dovrebbe essere strettamente delimitata, onde evitare che si conceda il servizio a enti di natura vaga ed indeterminata, dei quali non si sappia neppure se hanno avuto o meno il riconoscimento in ente morale.

Questi i motivi che mi hanno indotto a presentare gli emendamenti. Spero che la Camera li accolga e li approvi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti Amendola?

CARCATERA, *Relatore*. Mi limiterò a far osservare all'onorevole Amendola che, in realtà, l'articolo che egli ha presentato, in sostituzione del secondo comma dell'articolo 3 non cambia in nulla la sostanza delle cose. Nel primo comma del suo emendamento si dice che, di regola, il servizio della fabbricazione è dato per appalto; nel secondo comma si parla della concessione, e nel terzo del canone. Ora, tutto ciò è già implicito nella formulazione dell'articolo 3 della Commissione, perché, per norma di legge, qualsiasi servizio a cui debba provvedere lo Stato viene dato o in forma di appalto o con pubblica gara. Il principio del canone è poi evidentissimo e non vi era bisogno di tradurlo in una formulazione nuova.

Ma dirò di più: la seconda parte dell'articolo proposto dall'onorevole Amendola è ingiustificabile, perché già in esso si pone l'eccezione. Ora, a meno che non si stabiliscano i criteri dell'eccezione, dire in linea generale che eccezionalmente il Governo può concedere il servizio senza pubblica gara, non significa mutare la sostanza dell'articolo 3. Quando si dice « eccezionalmente », senza specificare i principi a cui l'amministrazione attiva si deve uniformare, si vuol dare almeno una direttiva all'amministrazione stessa perché essa motivi il suo provvedimento. Ma qui non si tratta di un provvedimento che debba essere motivato, e quindi possa essere impugnato. Perciò, il comma in cui si parla di facoltà eccezionale non ha alcun significato sostanziale, né pratico.

Per questi motivi io devo dare parere sfavorevole al primo emendamento dell'onorevole Amendola.

Anche per la proposta subordinata devo dare parere sfavorevole, riportandomi ai motivi che espressi ieri sera.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti Amendola?

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare la Camera di votare l'ultima parte dell'articolo 3 nella forma presentata dalla Commissione, per i motivi testé dichiarati dal relatore. In effetti il primo emendamento presentato dall'onorevole Amendola non innova. Si capisce che lo Stato quando deve dare una concessione non può non seguire le norme o tradizionali o di legge: l'appalto è la norma. Inserire eccezioni non mi sembra con veniente. Credo che la formula presentata dalla Commissione sia la più logica e la più serena.

Anche per l'emendamento subordinato, insisto a che sia mantenuto il testo della Commissione.

AMENDOLA PIETRO. È un bel pasticcio!

PRESIDENTE. Gli onorevoli Laconi, Pierraccini, Cavallari, Angelucci, Cremaschi Olin-do, Lombardi Carlo, Natali Ada, Nasi, Negri, Pajetta Gian Carlo e Semeraro Santo hanno presentato un emendamento all'emendamento Amendola: propongono che dopo la parola « combattentistiche » si aggiunga « o alla Croce rossa » sopprimendo la restante parte; di modo che l'emendamento Amendola, qualora fosse accolto quello Laconi, suonerebbe così:

« Il servizio di fabbricazione viene di regola appaltato a seguito di pubblica gara.

« Eccezionalmente, tuttavia, lo Stato ha facoltà di concederlo ad associazioni combattentistiche o alla Croce rossa ».

L'onorevole Laconi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LACONI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CARCATERRA, *Relatore*. Sono contrario anche a questo emendamento, e integrerei quanto ho detto poco fa circa l'emendamento Amendola in questo modo: verrebbe così a darsi la possibilità di concedere il servizio di fabbricazione alle associazioni combattentistiche, punto e basta; il che significa che potrebbero essere prese in considerazione associazioni autodichiaratesi combattentistiche senza alcuna garanzia. (*Commenti*). Aggiungo di più: il fatto che vengano soppresse tutte le parole con le quali terminava il secondo comma: « che svolgano attività assistenziale estesa a tutto il territorio della nazione », viene a significare che la concessione potrebbe essere data anche ad associazioni che svolgano la loro attività nei più ristretti comuni del paese. È appunto questo l'inconveniente che

si vuole evitare con questo disegno di legge. Sono quindi contrario.

Per quanto riguarda la Croce rossa, mi rendo conto che si vuol venire incontro a un'associazione tra quelle che hanno maggiori benemerienze nel paese. Ma ripeto quel che ho detto ieri sera: non mi pare consentaneo alla missione di questa Assemblea il prendere in considerazione proposte che vengano da singole associazioni o singoli enti. Il potere esecutivo esiste precisamente per prendere in considerazione proposte che vengano fatte da qualsiasi ente intenda avanzarne. (*Interruzione del deputato Laconi*). Lasciamo al ministro dei lavori pubblici il potere e la responsabilità di scegliere fra di essi con ampiezza di giudizio.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Per i motivi che già sono stati esposti non posso accettare nemmeno le modifiche suggerite dall'onorevole Laconi.

PRESIDENTE. L'onorevole Amendola accetta le modifiche al suo emendamento proposte dall'onorevole Laconi?

AMENDOLA PIETRO. Le accetto.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, dopo il vivace incidente di ieri sera, che ha preceduto il rinvio di fatto di questo disegno di legge alla seduta di oggi, e dopo le parole che ci siamo scambiate, rappresentanza del Governo e rappresentanza dell'opposizione, su questo argomento, io vorrei adesso, al termine di questa discussione, dopo che non sono state accettate dal relatore e dall'onorevole ministro neppure le nostre ultime proposte, chiarire, in definitiva, quale sia la differenza che intercorre fra la posizione del relatore e del ministro e la posizione nostra.

Tale differenza consiste esclusivamente in ciò, che noi vogliamo vengano incaricate di questo eventuale servizio, e quindi eventualmente beneficiarie dalla concessione, le associazioni combattentistiche nonché la Croce rossa; la posizione della maggioranza invece è diversa: la maggioranza vorrebbe che si desse facoltà al ministro di scegliere liberamente fra i tanti enti cui potrebbe venir fatta tale concessione.

Ora, il fatto che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro si siano fermati su questa posizione accredita purtroppo quei sospetti e quelle insinuazioni, se si vuole, che sono affiorate ieri sera. La Croce rossa, le associazioni combattentistiche, sono enti di diritto pubblico ed enti che hanno tante beneme-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

renze: le associazioni invece cui si pensa di dare questa concessione da parte della maggioranza e del Governo non hanno queste caratteristiche, non hanno queste benemerienze.

Noi ci troviamo quindi di fronte ad un altro caso Finzi. Voi avete rifiutato di dare una soluzione chiara e netta a questa questione e, benché abbiate sdegnosamente respinto a parole quelle che avete definito nostre insinuazioni, in realtà aprite con questa legge una nuova possibilità di scandali, di corruzioni e di arbitri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

TONENGO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONENGO. Si tratta di problema veramente importante, che interessa tutta la nazione e soprattutto quei piccoli e medi proprietari che hanno a volte un carro a trazione animale così piccolo e così misero da poter dire veramente che esso non valga la targa. Questa è la verità, tanto più quando si pensi che il quinto comma dell'articolo 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, dice che i proprietari possono essere anche costretti a rinnovare, ove lo si ritenga opportuno, sino a due volte all'anno la loro targa. Qui si fa il giuoco dei comunisti, se vogliamo parlare sinceramente; bisogna essere coscienti, e io mi asterrò dalla votazione tanto dell'articolo 3, quanto dell'emendamento Amendola-Laconi, per non assumermi la responsabilità di votare a favore di un provvedimento che ritengo errato.

STUANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUANI. Voterò a favore dell'emendamento Amendola-Laconi e contro l'articolo 3 della Commissione. In Commissione chiedemmo la remissione del disegno di legge all'Assemblea nella persuasione di trovare qui un giudizio più sereno e più obiettivo, superiore, direi, a certi interessi. Noi pensavamo che in Assemblea non dovesse ripetersi ciò che è successo in seno alla Commissione per la faccenda della « Smirrel » (4 miliardi che sono stati regalati a una società elettrica), della quale la Commissione dei lavori pubblici non potrebbe certo andar fiera, se il pubblico sapesse in modo preciso come sono andate le cose su questo argomento.

Ora devo purtroppo, e a malincuore, concludere che tanto la Commissione quanto l'Assemblea non sanno o non vogliono vedere chiaramente i problemi, o almeno impostarli in

maniera che non debba essere inquinato di sospetto qualsiasi provvedimento di legge venga loro sottoposto.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. La mia dichiarazione di voto vuol essere soltanto la espressione dello stupore con il quale io ho sentito cadere nel vuoto le dichiarazioni che sono state fatte, le quali hanno rivestito un netto carattere di accusa, sì che mi aspettavo perfino, per certe espressioni troppo violente, un intervento del Presidente.

Voglio soltanto dichiarare che, anche non avessi alcun altro motivo, voterò a favore dell'emendamento Amendola-Laconi e contro il testo della Commissione per il fatto che i colleghi che sono accusati, che sono sospettati di avere persino degli interessi immediati e di carattere finanziario in una simile questione, non hanno sentito il bisogno di giustificarsi di fronte, non dico agli accusatori, ma ai loro amici.

CIMENTI. Chi sono gli accusati? (*Rumori all'estrema sinistra*).

LACONI. Questa legge l'ha proposta l'amministratore della democrazia cristiana! (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro-Laconi, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3:

« Il servizio di fabbricazione viene di regola appaltato a seguito di pubblica gara.

« Eccezionalmente, tuttavia, lo Stato ha la facoltà di concederlo ad associazioni combattentistiche o alla Croce rossa ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Amendola, insiste sul suo emendamento subordinato, tendente alla soppressione, nel secondo comma dell'articolo 3 del testo della Commissione, delle parole « e vendita? ».

AMENDOLA PIETRO. Insisto.

LONGHENA. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto sull'emendamento Laconi.

PRESIDENTE. Onorevole Longhena, essendo stato accettato dall'onorevole Amendola, l'emendamento Laconi è diventato parte integrante di quello Amendola, e pertanto è stato già votato.

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Amendola.

(*Non è approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

« Lo Stato ha tuttavia la facoltà di concedere ad enti il servizio di fabbricazione e vendita dietro corresponsione, da parte dell'ente concessionario, di un canone che sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa col Ministero del tesoro ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura. MAZZA, Segretario, legge:

« Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà annualmente determinata la spesa che il detto Ministero potrà destinare al miglioramento della segnaletica stradale, per quanto non sia di competenza della azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.), nonchè a studi ed esperimenti relativi alla circolazione stradale ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

STUANI. Questo è un modo indegno di fare le leggi! (*Proteste al centro e a destra*).

PIGNATELLI. È indegno che ella sia in mezzo a noi! (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Stuani, non offenda la Camera!

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento del Tribunale supremo militare.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Casalnuovo. Ne ha facoltà.

CASALNUOVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema del quale dobbiamo discutere, inerente alla riforma o al riordinamento del Tribunale supremo militare, è problema di estrema delicatezza, che va, o meglio andrebbe, esaminato in un ambiente sereno ed attento, per la gravità delle conseguenze cui la riforma stessa può condurre.

Esso investe principi giuridici, esigenze politiche, necessità contingenti; è necessario contemperare, conciliare il rigore dei principi giuridici con direttive di pratica opportunità.

Chiara indice di tale delicatezza è il contrasto che si è delineato nello studio e nella preparazione del disegno di legge in seno alla competente Commissione parlamentare, anzi in seno alle competenti Commissioni parlamentari, poichè hanno discusso del problema tanto la Commissione giustizia quanto la Commissione difesa.

La relazione per la maggioranza, redatta dagli onorevoli Leone e Carignani, rivela all'Assemblea questo contrasto, rivela l'assillo degli onorevoli commissari, allorquando essi si sono portati a valutare il progetto ministeriale per revisionarlo e offrirlo poi all'esame dell'Assemblea plenaria.

Onorevoli colleghi, al di sopra — io penso — di ogni altra considerazione di natura giuridica, politica, contingente, pratica, una sovrasta: il rispetto della norma costituzionale. Esiste una precisa norma nella Costituzione: si tratta oggi di adeguarla, di esemplificarla, nel senso di rendere l'amministrazione della giustizia militare aderente a quanto in sede di Costituente si volle, e a quanto nella Costituzione è stato già come legge tradotto.

La norma costituzionale è chiara e precisa. È contenuta nell'articolo 111: « Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra ». Norma — dicevo — chiara, precisa, rigorosa: avverso ogni decisione, da parte di qualsiasi organo giurisdizionale, ordinario o speciale, è ammesso sempre il ricorso alla Corte di cassazione.

Vi è una sola eccezione, unica eccezione, specificamente indicata dalla Carta costituzionale; eccezione che si riferisce alle sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra: escluse le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra, ogni altra decisione può essere soggetta, per precisa disposizione della nostra Costituzione, al ricorso alla Corte di cassazione.

In relazione all'articolo 111, la norma VI delle disposizioni transitorie della Carta costituzionale prevede il riordinamento del Tribunale supremo militare.

Non è dubbio, onorevoli colleghi, che « riordinamento », nel senso di cui alla norma VI delle disposizioni transitorie della Costituzione, voglia significare « adeguamento » del Tribunale supremo militare alle necessità costituzionali, ai nuovi precetti quali si evincono dalla nuova Costituzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

Orbene, una rigorosa interpretazione della norma costituzionale non potrebbe condurre che alla soppressione del Tribunale supremo militare. Se noi vogliamo rigorosamente tradurre nella legge particolare prevista dalla norma VI delle disposizioni transitorie, se noi vogliamo rigorosamente tradurre in una legge particolare, esplicativa della Costituzione, il precetto contenuto nell'articolo 111, noi non possiamo seguire altra via che quella di abolire il Tribunale supremo militare.

Mi spiego: prima ancora dell'entrata in vigore della Costituzione, avverso ogni provvedimento dei giudici penali militari era ammesso il ricorso (naturalmente, per violazione di legge) al Tribunale supremo militare.

Per la Costituzione, la cognizione, che ieri apparteneva al Tribunale supremo militare, automaticamente si sposta e va indirizzata alla Corte di cassazione. Per essere coerenti, nella compilazione di una legge, che ha come unico scopo quello di adeguare l'attuale legislazione particolare alla norma generale prevista dalla Costituzione, noi non avremmo dunque altro da fare — come d'cevo — che sopprimere il Tribunale supremo militare.

Sotto tale profilo a me pare che né la decisione alla quale si era prima addivenuti da parte del Governo (decisione la quale è tradotta nel disegno ministeriale), né la decisione alla quale sono poi addivenute le Commissioni, possano essere accolte.

In sostanza, tanto il disegno di legge ministeriale quanto il testo formulato dalle due Commissioni, non traducono quella che è la realtà costituzionale, non traducono quella che è la volontà costituzionale. Sia il disegno ministeriale, sia il disegno formulato dalle Commissioni sostituiscono infatti alla precisa direttiva della Costituzione diverse soluzioni, che non trovano rispondenza in quel preciso dettato.

Secondo il progetto ministeriale, si potrebbe adire la Corte di cassazione, ma mediante ricorso straordinario.

Secondo il disegno di legge ministeriale il Tribunale supremo militare resterebbe in vita come è, con l'aggiunta, per la necessità dell'adeguamento, che avverso le sentenze del Tribunale supremo militare resterebbe consentita la facoltà, a coloro che ne hanno diritto, di ricorrere, in via straordinaria, alla Corte suprema di cassazione, onde ristabilire in definitiva quella unità di giurisdizione, nella cui necessità si compendia lo spirito essenziale della norma di cui all'articolo 111 della Carta costituzionale.

Io credo che nel disegno ministeriale vi sia una inutile duplicazione. In sostanza, per far fronte alle esigenze della Costituzione da una parte, per lasciare inalterato lo *statu quo* dall'altra, e non sopprimere il Tribunale supremo militare, il disegno di legge, pur di fronte alle necessità peculiari della giustizia militare, la quale deve essere la più rapida possibile nello svolgimento e nella conclusione dei giudizi, porta invece ad una innovazione che introduce nell'ordinamento giudiziario militare una inspiegabile duplicazione. Situazione nuova nella storia di qualsiasi organismo giudiziario, perchè verremmo ad avere, di fronte al Tribunale militare, un solo stadio di merito e due stadi di diritto. Avremmo il giudizio di merito dinanzi ai tribunali militari territoriali, ed avremmo poi due ricorsi per violazione di legge, uno al Tribunale supremo militare in via ordinaria e un secondo, in via straordinaria, alla Corte suprema di cassazione. L'enormità contenuta in una disciplina del genere non poteva sfuggire alla sensibilità giuridica delle due Commissioni parlamentari, di giustizia e di difesa. Queste hanno senz'altro respinto il testo ministeriale; respingendolo, però, sono addivenute ad una soluzione che, a mio sommo avviso, offre ugualmente il fianco ad una critica, la più elementare e la più semplice.

Le due Commissioni, nell'intento lodevolissimo di interpretare la Costituzione in un punto così delicato, propongono l'eliminazione del ricorso al Tribunale supremo militare e la sostituzione di quel ricorso con un altro ricorso diretto non alla Corte suprema di cassazione, ma ad una sezione specializzata della Cassazione, composta in parte da magistrati del supremo consesso, in parte da giudici militari.

Secondo il progetto che le Commissioni, dopo avere completamente rielaborato e trasformato il disegno ministeriale, offrono al nostro esame, il ricorso sarebbe unico (nel senso che sarebbe evitata quella duplicazione di ricorsi che si rilevava nel progetto ministeriale) e sarebbe indirizzato a questa sezione specializzata della Corte di cassazione.

Io non credo che possa crearsi una così grave ferita in quella che è l'organicità unitaria della suprema magistratura, con la costituzione, in seno alla Corte di cassazione, di una sezione specializzata alla quale partecipino anche elementi non appartenenti all'ordine giudiziario ordinario. Io credo, anzitutto, che, così facendo, le due Commissioni non abbiano interpretato la volontà della Co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

stituzione. Perché, per la Costituzione, il giudizio sui ricorsi per violazione di legge è devoluto sempre alla Corte di cassazione, non ad una sezione specializzata della Corte stessa.

La soluzione che le due Commissioni ci offrono è opinione apprezzabile, ma non trova rispondenza nella necessità posta avanti dall'articolo 111 della Costituzione.

In secondo luogo, io credo che una sezione specializzata, così come dovrebbe essere disciplinata questa alla quale fanno richiamo le due Commissioni nella loro relazione, è cosa che non possa scaturire dal nostro ordinamento giudiziario. È vero, sì, che la Costituzione, in altra parte, pur vietando la possibile organizzazione di giudici speciali, offre la possibilità che si arrivi a sezioni specializzate della magistratura ordinaria: però le sezioni specializzate, previste espressamente dalla Costituzione, non hanno nulla a che vedere con una sezione specializzata di questo genere. Si tratta di sezioni specializzate di magistrature ordinarie, formate con la partecipazione di cittadini idonei a dare particolare contributo all'amministrazione della giustizia nella indagine sul fatto, mai nella risoluzione di questioni di diritto. Questo ibrido componimento che scaturisce nell'ultima fase del giudizio fra magistrati ordinari e magistrati militari, è cosa che noi dobbiamo, a mio modesto avviso, senz'altro respingere, perché troppo apertamente cozza con i nostri principi giuridici e con le precise regole dettate dalla Costituzione.

Ripeto, e concludo su questo punto: se in questa sede si deve fare onore a quelli che sono i precetti costituzionali, a noi non resta altra via che affrontare decisamente il problema, e disporre la soppressione del Tribunale supremo militare, in modo che, direttamente, dai tribunali militari territoriali si possa pervenire alla Corte di cassazione, facendo sì che quei ricorsi, i quali dai tribunali territoriali militari conducevano al Tribunale supremo militare, possano direttamente condurre alla Corte di cassazione.

Io ho presentato in questo senso degli emendamenti e ritengo, che, se la Camera deciderà di attuare scrupolosamente e rigorosamente i principi costituzionali, altro non vi sia da fare che accogliere l'emendamento soppressivo del Tribunale supremo militare e disporre che dai tribunali militari territoriali si vada direttamente, in sede di ricorso e con le norme previste dall'ordinario codice di procedura penale, alla Corte di cassazione.

Si innesta qui, però, onorevoli colleghi, un problema della stessa indole, ma non per-

fettamente identico al problema che abbiamo dibattuto e che stiamo dibattendo, problema che non è sfuggito alla sensibilità delle due Commissioni: il problema dell'appello, dell'opportunità di un giudizio di merito di secondo grado, in relazione alla giurisdizione militare. In sostanza, per quanto concerne l'amministrazione della giustizia militare, noi ci troviamo di fronte ad una situazione giuridica e di fatto che non consente la possibilità dell'appello: dai tribunali militari territoriali si passa direttamente al Tribunale supremo militare soltanto — oggi — per violazione di legge, per motivi di diritto; dal punto di vista del merito, la fase è unica.

Tutto consiglierebbe, da una parte, data la necessità che nei giudizi militari i processi si concludano con una certa rapidità, che il grado di appello non trovasse ingresso nella amministrazione della giustizia militare. D'altra parte, in questi ultimi tempi, si è venuta sempre più rafforzando la tendenza a consentire l'appello in ogni caso ed in relazione a qualsiasi magistratura. Abbiamo testè discusso il riordinamento della corte di assise introducendo, anche per i giudizi di assise, con notevole innovazione, la possibilità dell'appello. Quindi, una tendenza che propugnasse la necessità, anche di fronte alla giustizia militare, di introdurre l'appello, sarebbe sempre tendenza nobilissima e degna della maggiore considerazione. Però voglio richiamare l'attenzione degli onorevoli commissari dell'una e dell'altra Commissione, della giustizia e della difesa, sul fatto che questo problema è diverso da quello che sorge dal combinato disposto degli articoli 111 della Costituzione e VI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione stessa.

In sostanza, questo disegno di legge, così come è stato elaborato e come ci si presenta, costituisce una ibrida confusione di principi e di problemi diversi.

Il problema costituzionale è uno; per risolvere il problema costituzionale, come ho detto, a noi non resta che abolire il Tribunale supremo militare e consentire il ricorso avverso le decisioni dei tribunali territoriali militari alla Corte di cassazione.

Vogliamo poi inserire, innovando, nella amministrazione della giustizia militare il grado di appello? Facciamolo pure. Ma è problema diverso, problema che può essere risolto da questo stesso disegno di legge, ma che prescinde da quella riorganizzazione del Tribunale supremo militare, prevista dalla norma VI delle disposizioni finali e transitorie.

Le due Commissioni, di fronte a tale situazione, pur respingendo l'originario disegno di legge ministeriale, che imponeva la duplicità del ricorso, pervengono, direi, ad una trasformazione del Tribunale supremo militare in tribunale di appello; cosa che, integrandosi ed a vicenda completandosi i due problemi, potrebbe esser fatta; ma dovrebbe esser fatta in maniera diversa da quella che appare dalla relazione e dalla articolazione del disegno di legge a noi presentato dalle due Commissioni.

Indubbiamente, in questo disegno di legge vi sono norme procedurali apprezzabilissime, come quella che estende la possibilità dell'appello anche alla formula di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato, come quella che consente anche nel grado di appello la possibilità dei motivi aggiunti. Norme apprezzabilissime di diritto processuale penale, ma per le quali potremmo attendere la riforma ordinaria del codice di procedura penale. Non vedo il motivo per il quale proprio in relazione alla giustizia militare, che presuppone maggiore rigidità nella sua applicazione e maggiore celerità nella sua esecuzione, si debba anticipare una riforma, che non è ancora nel diritto comune.

In sostanza, di fronte alla giustizia militare noi troveremmo delle norme più favorevoli agli imputati di quelle che sono le norme dello stesso codice di procedura penale: Una anticipazione del genere, onorevoli colleghi, mi sembra audace, per lo meno allo stato; aspettiamo di introdurre le nuove norme quando sarà riformata la ordinaria procedura penale.

A prescindere da queste innovazioni, che nella sostanza sono ottime, ma che sono affrettate nel tempo, io trovo, onorevoli colleghi, che nella parte in cui viene disciplinata la trasformazione del Tribunale supremo militare in corte militare di appello, il disegno di legge vada molto revisionato, vada completamente rivisto, nella sostanza e nella forma.

Leggo, ad esempio, come titolo dell'articolo 43: « Sede e composizione della corte di appello militare e delle sezioni autonome ». Nel testo, poi, dello stesso articolo: « Il Tribunale supremo militare ha sede nella capitale; sono istituite due sezioni autonome del Tribunale supremo militare, una con sede in Verona, l'altra con sede in Napoli ». Vi è una evidente confusione di concetti, perchè, partendo dal presupposto della trasformazione e non della soppressione, che sarebbe stata la via dritta, del Tribunale supremo

militare, si arriva a confondere tra corte di appello militare e Tribunale supremo militare. Così come, poi, mentre nell'articolo 43 (che sarebbe l'articolo 9 del disegno di legge della Commissione) si parla di Tribunale supremo militare, nell'articolo successivo si parla di corte di appello militare e di sezioni autonome. Donde appare chiaro che la materia deve essere maggiormente ponderata ed integralmente rielaborata.

In sostanza, onorevoli colleghi, noi abbiamo due problemi diversi, che si innestano tra di loro, che possono unificarsi nella risoluzione in unico disegno di legge.

Primo problema: attuazione della norma costituzionale di cui all'articolo 111 della Costituzione, secondo la via tracciata dalla VI disposizione transitoria. Questo primo problema deve condurre all'abolizione del Tribunale supremo militare e alla devoluzione della cognizione sui ricorsi alla Corte di cassazione.

Secondo problema: possibilità di inserire nell'organismo della giustizia militare il grado di appello, cioè il secondo grado di merito. Le corti di appello potrebbero praticamente scaturire da una trasformazione del Tribunale supremo militare, ma costituirebbero una magistratura ben diversa dal Tribunale supremo militare.

È quindi necessario che, seguendo questa traccia, di cui per altro trovo, anche nella relazione, vivaci segni i quali denotano l'acceso contrasto che in seno alle Commissioni vi fu, la Camera si dedichi con grande cura ed attenzione non solo all'enunciazione delle linee generali della legge che sta per elaborare, ma anche alla formulazione concreta degli articoli, perchè — ripeto — ci troviamo di fronte ad un disegno di legge la cui portata è davvero di eccezionale gravità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che sia corretto metodo ermeneutico quello di seguire la elaborazione legislativa attraverso i lavori preparatori, non perchè essi abbiano di regola una importanza decisiva agli effetti della ricerca della volontà della legge, ma perchè grande importanza essi assumono allorché si tratta di un testo costituzionale, soprattutto quando si è in presenza di un testo costituzionale quale è il nostro, di tipo rigido, e contenente, oltre che norme programmatiche, anche norme precettive, concrete, di immediata applicazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

Ora, se seguiamo questo metodo, troviamo che fra i casi in cui non solo la *ratio legis* balza precisa e categorica dalla lettera della legge, ma in cui i lavori preparatori corrispondono perfettamente alla lettera e allo spirito della legge medesima, è l'articolo 111 della Carta costituzionale. Penso che non possa contestarlo chiunque sia mosso da uno spirito di obiettiva e disinteressata ricerca.

Cosa dice l'articolo 111, secondo e terzo comma, della Costituzione? « Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione ».

Questi due commi nel progetto della Costituzione figuravano riuniti in un solo articolo, che allora era l'articolo 102, nel quale si disponeva: « Contro le sentenze e le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per Cassazione secondo le norme di legge ».

E vediamo come l'*excursus* attraverso i lavori preparatori sia esplicativo e chiarificatore.

L'onorevole Mortati propose la limitazione del ricorso per violazione di legge alle sole sentenze emesse dagli organi giurisdizionali ordinari (*Atti*, pag. 2562), mentre l'onorevole Giovanni Leone, il quale era autorevolissimo membro dell'Assemblea Costituente, come è ora autorevolissimo membro della Camera, si dichiarò contrario a questa tesi e rilevò, riferendosi *ex professo* al problema che ci interessa (cioè al problema della giurisdizione militare) che occorreva decidere (sono sue parole) « se convenga mantenere nel Tribunale supremo militare l'unico organo giurisdizionale supremo dei vari tribunali militari ». « Mi pare — aggiunse al riguardo — che trattandosi dell'esame di motivi concernenti violazioni di legge, e quindi involgenti l'interpretazione della legge, non sia necessario formare un particolare organo di legittimità misto. Esso può trasformarsi in un organo di secondo grado per i giudizi militari; e i ricorsi avverso le sentenze dei tribunali militari per motivi di legittimità, per una certa coerenza, dovrebbero essere portati in Cassazione ». (*Atti*, pag. 2567). Intervenne, allora, nella discussione l'onorevole Rossi, il quale pre-

sentò a nome della Commissione una nuova formulazione, e dichiarò espressamente che con questa nuova formulazione si era inteso aderire al pensiero dell'onorevole Leone, ammettendo la ricorribilità alla Corte di cassazione, per la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, limitatamente al difetto di giurisdizione, e per il Tribunale e supremo militare per violazione di legge, e non alla tesi dell'onorevole Mortati. E illustrò così il suo pensiero:

« Abbiamo ammesso il ricorso per Cassazione contro tutti i provvedimenti, anche diversi dalle sentenze, che incidano sulla libertà personale. Abbiamo stabilito la deroga soltanto per le sentenze emesse dai tribunali militari in tempo di guerra ». (*Atti*, pag. 2586-2587).

L'onorevole Mortati, di fronte alla formulazione presentata dall'onorevole Rossi, volle insistere sulla sua tesi, ma la sua proposta fu votata e respinta, mentre fu approvato il testo della Commissione, dopo che l'onorevole Ruini, quale presidente della Commissione dei « Settantacinque », ebbe ad affermare che il Tribunale supremo militare dovesse essere conservato come giudice di appello. (*Atti*, pag. 2593). A questo punto, debbo far rilevare che anche l'onorevole Gasparotto si espresse in modo conforme all'onorevole Ruini. (*Atti*, pag. 2594).

Tali sono i principali richiami ai lavori preparatori della Costituzione per quanto attiene all'argomento; ma ritengo utile dare un rapido sguardo anche ai più noti e importanti commenti della Carta costituzionale, dovuti a giuristi egregi. Ad esempio, l'Amorth, che, se non erro, è docente di diritto costituzionale all'università di Modena, avverte che « tra i principi concernenti l'esercizio della funzione giurisdizionale vi è quello dell'assoluta legalità dei provvedimenti e delle sentenze che incidano sulla libertà personale ». « Questo principio — egli continua — si concretta nello stabilire l'ammissibilità del ricorso in Cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e di tutti i provvedimenti che riguardano la libertà personale, tanto se essi siano emessi o pronunciati da autorità giudiziarie ordinarie, quanto se lo siano da parte di autorità giudiziarie speciali. È ammesso che si possa derogare a questo principio soltanto per i provvedimenti e le pronunce giurisdizionali dei tribunali militari nel solo tempo di guerra ».

Lo stesso concetto è espresso nel commento della Costituzione di Baschieri, D'Espinosa e Giannattasio, nel capitolo relativo alla magi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

stratura, che è di quell'eminente magistrato che è il Giannattasio.

Il medesimo parere ha espresso un altro altissimo magistrato, il professore Ernesto Battaglini, avvocato generale della Cassazione, sia in seno alla commissione ministeriale di studio per la riforma dei codici penali militari e delle leggi di ordinamento giudiziario militare, sia in sede scientifica.

Del Battaglini ricorderò, traendola dalla *Giustizia penale*, 1950, parte III, colonne 145-146, una sua nota (il più recente, credo, dei suoi numerosi studi sull'argomento) alla sentenza della 3ª sezione della Cassazione 13 febbraio 1950, su conformi conclusioni del pubblico ministero Bernieri, che risolveva sul problema dubbi e incertezze, che sembravano essere stati definitivamente superati dai vari pronunciati delle sezioni unite della Cassazione, sia civili (9 febbraio 1949), sia penali (25 giugno 1949), sulla portata e sull'applicabilità immediata dell'articolo 111 della Costituzione. In questa nota, il professor Battaglini sostiene appunto quello che la Cassazione aveva già ritenuto, confermando la dottrina costituzionalistica e proceduralistica pressoché pacifica, cioè che l'articolo 111 porta una profonda innovazione e si inserisce fra le norme che regolano l'impugnazione e, in specie, il ricorso per Cassazione, contenute nel codice di procedura penale, senza che siano necessarie ulteriori norme di integrazione.

Qui si va al di là e si dice non solo che la norma dell'articolo 111, secondo comma, statuisce che avverso le decisioni dei tribunali militari in tempo di pace si può ricorrere in ultima istanza alla Corte di cassazione, ma che essa norma è tra quelle di carattere precettivo e di immediata applicazione. Il problema, dunque, che ha interessato, e anche diviso i commissari delle due Commissioni riunite della giustizia e della difesa è stato già risolto sul terreno della prassi giurisprudenziale dalla Suprema Corte, sicché in sostanza, con la soluzione proposta da taluno sia dinanzi alla commissione ministeriale, sia dinanzi alle Commissioni parlamentari riunite della giustizia e della difesa, si è tentato non tanto di non attuare il precetto dell'articolo 111, primo capoverso, della Costituzione, che dispone che le sentenze del tribunale militare in tempi di pace possano essere portate in ultimo grado dinanzi alla Cassazione; quanto persino di retrocedere, di regredire rispetto alla prassi corrente, secondo cui, giusta l'insegnamento della Cassazione, tali sentenze vengono già, in concreto, portate dinanzi al Supremo Collegio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

CAPALOZZA. Io devo aggiungere, per la esattezza storico-legislativa, che la commissione ministeriale di studio, nella sua maggioranza, disattendendo le opposte argomentazioni incisivamente enunciate per i diversamente pensanti proprio dal professor Ernesto Battaglini, è stata d'avviso che dovesse essere rispettato l'attuale compito funzionale del Tribunale supremo militare, chiamato ad esprimere il superiore giudizio in materia di diritto, con l'essenziale risultato di creare il giudicato esecutivo, e che la attuazione della norma costituzionale, che impone la supremazia della Corte di cassazione, fosse da assicurarsi con un adattamento della norma positiva dell'articolo 528 del codice di procedura penale e dell'articolo 400 del codice penale militare di pace, che disciplinano il ricorso straordinario per Cassazione.

Senonché, tali conclusioni della commissione ministeriale di studio non sono state seguite dal Governo, il quale, invece, il 18 dicembre 1948, ha presentato alla Camera il disegno di legge che, rielaborato e modificato, è ora in discussione: disegno di legge che ha seguito la tesi della minoranza della commissione ministeriale.

Dinanzi alle Commissioni riunite della giustizia e della difesa si sono manifestate varie tendenze: ci fu l'ordine del giorno Codacci Pisanelli per il rinvio del disegno di legge al Governo e per la rielaborazione del disegno medesimo in conformità del parere della maggioranza della commissione ministeriale. Ci fu, all'opposto, l'ordine del giorno Paolucci-Bottonelli-Gullo-Capalozza, che diventò poi, in un secondo tempo, l'ordine del giorno Azzi, per l'accoglimento del sistema seguito nel disegno di legge ministeriale. Tra questi due punti di vista, tra queste due contrarie posizioni, si è introdotto l'ordine del giorno Leone per l'integrazione con norme dirette a configurare la sezione della Corte di cassazione competente per i ricorsi contro sentenze e provvedimenti della magistratura militare, come sezione specializzata della Corte di cassazione medesima, con la partecipazione di giudici tratti dall'ambiente militare, e a mantenere la continuità del pubblico ministero militare presso tale sezione specializzata.

Questa ultima tesi di mediazione, di transazione, fra le altre due antitetiche è quella che ha avuto la prevalenza. Io non istarò qui a ripetere le argomentazioni che mili-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

tano contro l'ordine del giorno dell'onorevole Codacci Pisanelli: la relazione parlamentare delle Commissioni riunite è così dotta e così precisa al riguardo che non ha bisogno di essere integrata con le mie povere parole. Dirò solo che io aderisco pienamente alle considerazioni che a questo proposito sono contenute nella relazione predetta.

Io debbo, però, fare alcuna riserva a titolo personale, per scrupolo di studio, alla soluzione adottata: riserve, del resto, che in parte sono le stesse che sono state fatte testé con tanta competenza dall'onorevole Casalnuovo. Io ho i miei dubbi sulla accoglibilità della tesi dell'onorevole Leone circa la composizione differenziata della Corte di cassazione, circa la creazione di una sezione specializzata della Corte di cassazione. Ricordo, onorevoli colleghi, che, dinanzi all'Assemblea Costituente, fu l'onorevole Bettiol ad osservare, a pagina 1851 degli *Atti* — ripeto, se egli mi consente, le sue parole —: «L'esercito è una istituzione: militaristi o antimilitaristi, non si può disconoscere che l'esercito ha una sua origine, un suo spirito, una sua tradizione, una sua disciplina, un suo senso particolare dell'onore».

BETTIOL GIUSEPPE. Confermo.

CAPALOZZA. Ed io non sono affatto in disaccordo, onorevole Bettiol: ella non sa probabilmente ancora dove io voglio arrivare.

Continuava, dunque, il professor Bettiol: «In concreto, il senso dell'onore nell'ambito militare deve essere più forte, più sentito di quanto non sia nella comune legislazione. Giacché il giudice comune non potrebbe comprendere in pieno la fattispecie della situazione, nella quale il militare che abbia offeso l'onore di altro militare o che sia stato offeso nel suo onore, si venga a trovare. Qui si tratta di concetti incarnati, immedesimati nella concreta istituzione dalla quale sprigionano; ed è per tutelare i valori sociali di questa istituzione ed emettere una sentenza che non urti contro le fondamentali esigenze dell'istituzione stessa che è opportuno conservare questi tribunali militari anche nel periodo di pace». Orbene, queste ragioni possono valere e sono valse per la conservazione dei tribunali militari in tempo di pace, che dalla Costituzione sono stati conservati, ma non valgono per la creazione di una sezione specializzata della Corte di cassazione. Voglio dire che gli argomenti addotti dal professor Bettiol, per quello per cui sono stati addotti, sono da ritenersi validi e logici, ma ripresi da altri (non dal professor Bettiol, ma, in particolare,

dal professor Leone), per giustificare la sezione specializzata della Cassazione, non valgono più, perché si riferiscono al merito; e, difatti, di merito parla il professor Bettiol.

PRESIDENTE. Ella intende dire l'onorevole Bettiol?

BETTIOL GIUSEPPE. Può aver ragione, perché, spesso la persona si sdoppia.

PRESIDENTE. Ho fatto questa domanda perché, altrimenti, un ascoltatore non attento potrebbe pensare di trovarsi non alla Camera dei deputati, ma in un congresso di giuristi, in una accademia.

CAPALOZZA. Riconosco l'esattezza di questa osservazione, ma io ho molta stima del professore Bettiol come tecnico del diritto e, pertanto, lo cito come si cita un giurista di primo piano quale egli è.

LEONE, *Relatore*. Di me non dice lo stesso, però. Lo dice solo per l'onorevole Bettiol! (*Si ride*).

CAPALOZZA. No, lo stesso posso dire del professor Leone!

PRESIDENTE. Ella, insomma, preferisce il professore al deputato.

CAPALOZZA. È naturale: da questi banchi io non posso non preferire il professore al deputato!

PRESIDENTE. Ma qui vi sono solo dei deputati.

CAPALOZZA. Dicevo che questi argomenti non possono valere a giustificare la creazione della sezione specializzata, appunto perché valgono per il merito, ma non per il diritto. E la Cassazione è l'organo regolatore del diritto! Si deve ritenere, anzi, che essa prescindendo dall'ambiente, dagli elementi di fatto della fattispecie concreta, dalle abitudini e dai sentimenti delle persone che il reato abbiano commesso o abbiano subito, per decidere su un piano di assoluta serenità e obiettività, di completo distacco, quale ci hanno insegnato convenga al supremo giudice del diritto puro.

Non che la soluzione che è stata accolta (ripeto in via di transazione, di accomodamento) possa ritenersi astrattamente illegittima o costituzionalmente non consentita. Io non dico questo: penso, tuttavia, che postuli una struttura disarmonica, postuli una vera e propria contaminazione funzionale, tra giudice del fatto e giudice del diritto, che non si attaglia alla natura e al carattere del massimo organo giurisdizionale.

Si è discusso, bensì, in dottrina, della opportunità di una specializzazione dei giudici, data la multiforme varietà delle materie oggetto di regolazione giuridica, ma è stato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

autorevolmente precisato che la specializzazione deve essere realizzata nell'interno dell'organo e non con l'apporto di elementi che all'organo stesso sono estranei. Altrimenti si arriverebbe a creare un precedente piuttosto pericoloso, perché, se fosse vero che i reati militari, per avere una loro caratteristica, devono essere giudicati, pure in Cassazione, con l'ausilio di persone che siano dell'ambiente, per lo stesso motivo e alla stessa stregua le controversie agrarie, che hanno una loro particolare fisionomia, dovrebbero essere giudicate dalla Cassazione integrata con membri aventi una specifica competenza in materia di agricoltura. Le controversie di lavoro, del resto, hanno una magistratura di merito integrata di esperti, ma quando si varca la soglia dell'organo supremo, la Cassazione è sempre unica, per qualunque materia, senza elementi estranei specializzati.

Non nascondo che, in un primo tempo, avevo avuto un vero senso di apprensione, in quanto pensavo che ad integrare la Cassazione dovessero essere degli ufficiali di arma che, per quanto eminenti e valorosi, non si sarebbero trovati a loro agio nell'ambiente, molto diverso dalle loro abitudini e dalla loro mentalità, della Suprema Corte. Senonché, devo dare atto che, su questo punto, il testo del disegno di legge è pienamente rassicurante, in quanto è previsto che non si tratta di ufficiali di arma, ma di magistrati militari, cioè di giudici togati, di tecnici della giustizia militare: la qual cosa, però, fa cadere, a mio parere, la premessa che giustificerebbe la creazione della sezione specializzata. Infatti, il fondamento razionale della sezione specializzata consisterebbe, per i suoi assertori, nella esigenza di immettere nella Corte suprema elementi dell'ambiente militare: esigenza che non è soddisfatta con la presenza di elementi della giustizia militare, che sono dei tecnici del diritto in divisa militare e non dei militari di carriera.

Desidero, tuttavia, avvertire, a scanso di equivoci, onorevoli colleghi, che questi dubbi e queste perplessità non incidono sul mio giudizio complessivo, che è favorevole al disegno di legge elaborato dalle Commissioni.

Vorrei piuttosto, prima di concludere, toccare un altro punto di cui è fatta menzione anche nella lucida relazione del professor Leone (dirò dell'onorevole Leone, per ascoltare l'avvertimento del signor Presidente) e dell'onorevole Carignani. Nella parte finale di detta relazione è detto testualmente: «Sotto il profilo sostanziale, recenti

gravi incertezze o non tranquillizzanti soluzioni di problemi di giurisdizione delineatisi nel campo giudiziario, specialmente in tema di connessione, denunciano la necessità di rivedere il tema dei limiti della giurisdizione dei tribunali militari in relazione all'articolo 101 (si tratta d'un errore tipografico: si voleva dire 103) della Costituzione».

In proposito, onorevoli colleghi della maggioranza, io ricordo a me stesso e a voi che è stata presentata di recente, anche con la firma di colleghi di nostra parte e di vostra parte, una mozione, il cui primo firmatario è l'onorevole Cuttitta e che così suona: «La Camera invita il Governo a presentare di urgenza al Parlamento proposte legislative atte ad eliminare dal vigente codice penale militare quelle disposizioni che risultano in contrasto con l'articolo 103 della Costituzione, che limita la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace solamente ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, e a disporre che, in applicazione della suddetta norma costituzionale, siano immediatamente trasferiti alla giurisdizione dei tribunali ordinari gli eventuali procedimenti penali a carico di persone non appartenenti alle forze armate pendenti dinanzi ai tribunali militari».

Ci troviamo, invero, di fronte ad una situazione piuttosto strana: mentre da un lato stiamo riorganizzando e riordinando la magistratura militare, senza accennare all'attuazione concreta dell'articolo 103 della Costituzione; dall'altro, l'articolo 103 della Costituzione viene a volte applicato e a volte no, sì da indurre (come ho già detto) i relatori Leone e Carignani a parlare di «gravi incertezze o non tranquillizzanti soluzioni di problemi di giurisdizione».

Bisogna decidersi a dire una parola ferma, che elimini ogni incertezza: la dicano i relatori, la dica il ministro. L'articolo 103 della Costituzione è esso pure una norma positiva, cogente, di immediata attuazione. A quanto mi consta, tutti quanti i giuristi che sono del parere che la Costituzione contenga oltre a disposizioni programmatiche anche disposizioni precettive (e sono tanti e tanti: ché a sostenere la contraria bislacca tesi che la Costituzione non sia fonte diretta di norme obbligatorie oggi sono forse non più di un paio) concordano che l'articolo 103 rientri fra le disposizioni precettive.

Sarebbe un fuor d'opera dirne i nomi: sono noti a tutti, ed anche in questo Parlamento più volte sono stati citati. Rammenterò gli ultimi, i più recenti: per esempio, il Ba-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

rile e il Predieri che nello studio sulla « Efficacia abrogante delle norme della Costituzione », pubblicato nel *Commentario sistematico della Costituzione* di Calamandrei e Levi, affermano, a pagina 83, che l'articolo 103, ultimo comma, che dispone che i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, ha immediata applicazione ed è immediatamente e concretamente efficiente e, perciò, munito di forza abrogante sia dell'articolo 264 del codice penale militare, che devolve alla competenza dei tribunali militari i cosiddetti reati militarizzati, cioè i reati comuni commessi da militari, sia dell'articolo 49 del codice di procedura penale, che in caso di connessione statuiva la competenza dei tribunali militari, anziché di quelli ordinari.

E rammenterò il Laconia, « Ancora sull'articolo 103 della Costituzione », in uno degli ultimi fascicoli della *Sinossi giuridica*, il fascicolo 643, il quale commenta favorevolmente le numerose sentenze che ritengono che i tribunali militari di pace siano competenti a giudicare solo dei militari imputati di reati militari; e il Peronacci, « La nuova Costituzione come fonte diretta di norme penali », in *Archivio penale* del 1949, a pagina 83. Fra le decisioni giurisprudenziali emergono quella delle Sezioni unite civili del 10 febbraio 1948 e quella delle Sezioni unite penali del 26 giugno 1948, alle quali si è conformato lo stesso Tribunale supremo militare sin dal 15 ottobre 1948.

Di fronte a manifestazioni così coerenti ed univoche, della dottrina e della giurisprudenza, non dico che non si comprenda la preoccupazione dell'onorevole Cuttitta, non dico che non si comprenda la preoccupazione dei due relatori, dico piuttosto che non si comprende come i fatti da essi denunciati possano avvenire.

Per evitarli e scongiurarli non dovrebbe essere necessaria una legge, perché la Costituzione è (l'abbiamo detto tante volte) la legge delle leggi, è la più solenne delle leggi: non è un testo da esporsi o da depositarsi per ragioni estetiche o bibliografiche negli albi comunali e nelle pubbliche biblioteche; è un corpo di norme vive ed operanti. Basterebbe perciò un semplice richiamo all'obbligatorietà dell'articolo 103. Ché se, invece, confusioni, contraddizioni e discrasie dovessero ancora verificarsi, sarebbe bene che all'articolo 103 si facesse riferimento in questa legge, che è, a mio avviso, la più adatta e qualificata a

contenere la conferma della norma precettiva della Carta costituzionale.

Fatte queste considerazioni, alle quali molte altre potrebbero essere aggiunte, io non allungo il mio intervento, anche perché si offrirà a me e ad altri colleghi della mia parte l'occasione di interloquire nel corso della discussione degli articoli. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paolucci, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dall'onorevole Ferrandi:

« La Camera,

presa in considerazione la situazione delle poche decine di ufficiali di complemento con funzioni giudiziarie (magistrati o cancellieri) che, chiamati a tale ufficio nel corso della guerra o successivamente, sarebbero destinati al congedo col 31 dicembre 1950;

afferma la necessità di un provvedimento di legge che consenta invece la immissione in carriera nella giustizia militare di tutti gli ufficiali di complemento sopraindicati, salvo, nelle forme da stabilire, un previo accertamento pratico della loro idoneità alle funzioni finora svolte;

impegna, pertanto, il Governo, alla sollecita presentazione di opportuno disegno di legge ».

L'onorevole Paolucci ha facoltà di parlare e di svolgere il suo ordine del giorno.

PAOLUCCI. L'ordine del giorno pone una questione accessoria. Come è noto, nei tribunali militari, a fianco al personale stabile, prestano servizio con funzioni di magistrati e di cancellieri poche decine di ufficiali di complemento, i quali furono adibiti a quelle funzioni nel corso della passata guerra e successivamente.

Questi pochi, benemeriti ufficiali dovrebbero fra breve, per effetto della smilitarizzazione del corpo della giustizia militare, subire un drastico provvedimento di allontanamento dal servizio e di invio in congedo senza indennità e senza diritto a pensione. Una grave ingiustizia si compirebbe dunque ai loro danni.

Questa esigua schiera di ufficiali può raggrupparsi in due categorie. La prima è formata da elementi del corpo della giustizia militare iscritti in uno speciale ruolo sussidiario analogo al ruolo di complemento degli ufficiali delle armi combattenti, elementi che, non essendo di carriera, non sono inquadrati in uno stato giuridico che comporti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

una stabilità di impiego e il conseguente diritto al trattamento di pensione. Essi furono trasferiti a quel ruolo mediante concorso per titoli, e sono tuttora in servizio per esigenze della giustizia militare. Alla seconda categoria appartengono quegli ufficiali delle armi combattenti in possesso di determinati requisiti, i quali vennero comandati presso i tribunali militari o direttamente in seguito a richiamo dal congedo, o per trasferimento dai reparti combattenti. Anch'essi esercitano le loro funzioni con gli stessi attributi e con le stesse responsabilità dei magistrati e cancellieri di carriera; ed anch'essi, purtroppo, dovrebbero subire le conseguenze di questo ingiusto provvedimento di collocamento in congedo senza alcun diritto a pensione o a pagamento di indennità.

Riassumendo, questi benemeriti funzionari esercitano le funzioni giudiziarie da lunghi anni, molti da oltre un decennio, alcuni dopo aver partecipato alla lotta clandestina e alla guerra di liberazione, alcuni dopo aver sofferto anni di prigionia. Essi hanno contribuito efficacemente, di pari passo con la graduale liberazione del territorio nazionale, alla ricostituzione della giustizia militare, assolvendo quasi da soli a questo altissimo compito.

La loro attività pluriennale è stata sempre lodevolmente giudicata dai loro rispettivi capi uffici e autorevolmente apprezzata dalla procura militare generale.

Se tale è la posizione di queste poche decine di ufficiali, che dovrebbero subire l'iniquità di un provvedimento di tal genere (da me denunciata, e denunciata anche dall'onorevole Fietta nel suo ordine del giorno al quale mi associo), si impone, per ovvie, elementari e sostanziali ragioni di giustizia, la necessità che venga al più presto emanata una legge che consenta l'immissione in carriera di tutti indistintamente gli ufficiali di complemento attualmente in servizio nei tribunali militari con le funzioni di magistrati e cancellieri, analogamente a quanto è stato già disposto nel campo della giustizia ordinaria per quei giovani chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie e che, in virtù dell'articolo 1 dell'apposita legge votata da noi il 29 aprile 1950, sono stati abilitati, dopo l'esercizio di almeno 18 mesi di quella funzione, a conseguire la nomina ad aggiunto giudiziario.

Io penso che non solo ragioni di sostanziale giustizia impongano — come ho detto — la necessità di sistemare in carriera tutti questi benemeriti ufficiali e funzionari della giustizia militare, ma anche motivi di con-

venienza e di utilità pratica perché con gli sviluppi che avrà l'amministrazione della giustizia militare mercé la creazione dei tribunali militari di appello, occorrerà aumentare notevolmente il numero degli organici della magistratura militare e relative cancellerie. Nel frattempo urge prorogare la smilitarizzazione, già preannunciata, del corpo della giustizia militare, di almeno sei mesi; onde evitare la grave jattura, che alla fine dell'anno corrente questi benemeriti funzionari, vengano posti in congedo e senza alcun diritto ed un qualsiasi trattamento di quiescenza.

Confido pertanto nell'accoglimento del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo venia se oso intervenire per fare alcune osservazioni, in questo elevato dibattito, riguardante il riordinamento del Tribunale supremo militare, che è da qualche tempo sottoposto all'esame del Parlamento.

I. — Forse non mi inganno, se affermo che la Costituzione ha trasformato il Tribunale supremo militare in giudice di secondo grado, di legittimità e di merito. Conforta questo mio assunto da un lato il disposto dell'articolo 111 della Costituzione e dall'altro i lavori preparatori della stessa.

Essendosi concessa la impugnazione per le sentenze di qualsiasi giudice ordinario o speciale per violazione di legge, tutte le giurisdizioni speciali sono, come lucidamente la relazione afferma, ricondotte all'unico vertice costituito dalla Corte di cassazione. L'onorevole Ruini, d'altra parte, nella sua qualità di presidente della Commissione dei 75, precisò che il Tribunale supremo militare sarebbe rimasto come tribunale di secondo grado.

La relazione ricorda ciò che l'onorevole Ruini ebbe a dire il 5 dicembre 1947. Ma possono essere nello stesso senso ricordate le dichiarazioni che egli aveva fatto in precedenza nella seduta del 27 ottobre 1947. Si discuteva intorno ad un emendamento, che era stato presentato dagli onorevoli Gasparotto e Gabrieli all'articolo redatto così: « Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per le sole materie inerenti alla giurisdizione ».

Gli onorevoli Gasparotto e Gabrieli proponevano di aggiungere dopo le parole: « Corte dei conti » le altre: « e del Tribunale supremo militare ».

L'onorevole Ruini allora intervenne e dichiarò: « L'onorevole Gasparotto si preoccupa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

che venga meno la funzione del Tribunale supremo militare, che dovrebbe, quindi, sparire. Posso assicurarlo che non è questo, il pensiero del Comitato, il quale ritiene che il Tribunale supremo potrà benissimo essere conservato, diventando giudice di merito in appello, mentre vi sarà, poi, il ricorso in Cassazione e così si avrà un altro grado di giudizio ed una garanzia maggiore per amministrare la giustizia militare ».

L'onorevole Gasparotto rispose: « Poiché il presidente della Commissione mi assicura che il Tribunale supremo militare resterà, pur trasformandosi in organo di seconda istanza, che giudicherà anche nel merito, mentre alla Cassazione resterà il giudizio di legittimità, mi dichiaro soddisfatto e ritiro la proposta ».

Nessun dubbio, quindi, circa la trasformazione del Tribunale supremo militare in giudice di appello. Ma, onorevoli colleghi, se questo è, non comprendo come si possa continuare a parlare di Tribunale militare « supremo ». Non è esso più un giudice supremo, ma un giudice di appello.

Si comprende che lo si sia potuto qualificare « supremo » nell'articolo 35 del regio decreto 7 gennaio 1923, n. 13, che provvide all'ordinamento dell'esercito, e nel successivo regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2948, che ne modificò la denominazione, perchè con queste norme si dispose che, in tempo di pace, per la giustizia militare si sarebbero avuti soltanto tribunali militari, di legittimità e di merito, ed un tribunale supremo, destinato a conoscere dei ricorsi per annullamento avverso le sentenze dei tribunali militari territoriali. Ma, una volta, ripeto, diventato il Tribunale supremo giudice di appello, sembrano non esatto continuare a parlare di Tribunale supremo.

Si noti, onorevoli colleghi, che nel nostro codice di procedura penale si parla sempre di Corte di cassazione e non di « suprema » Corte di cassazione. Ora, per la verità, sarebbe davvero molto strano che, pur essendo il Tribunale supremo diventato una magistratura di appello, lo si dovesse continuare a chiamare « supremo », mentre suprema non è che la Corte di cassazione, che pure così non si chiama. Si denominerebbe, insomma, supremo quello che supremo non è più, e non si darebbe intanto tale denominazione al giudice che veramente supremo è, cioè alla Corte di cassazione. Io parlerei, invece, di corte di appello militare. Non ho proposto in proposito un particolare emendamento. Affido questi miei rilievi alla sensibilità della diligentissima Commissione.

La Commissione deve, per verità, averli fatti propri, se è vero — come ricordava dianzi anche l'amico Casalnuovo — che nel testo dell'articolo 9 del disegno di legge non si parla più di Tribunale supremo militare, ma proprio di Corte di appello militare. Vi è una intestazione « Corte d'appello militare ». In una parte del testo, poi, si parla di « Tribunale supremo militare », ma in un'altra parte del testo la realtà preme sui componenti la Commissione e finisce con l'indurli a scrivere « Corte di appello militare ».

LEONE, *Relatore*. Condivido i motivi di sostanza, ma non si tratta del subcosciente: è semplicemente un errore di stampa.

COLITTO. Ho avuto l'impressione che fosse proprio il subcosciente ad operare, nella specie. Solo, comunque, parlando di Corte di appello militare invece che di Tribunale supremo militare, si attua, a mio avviso, quel riordinamento od adeguamento di cui è parola nella VI delle dichiarazioni transitorie e finali della Costituzione.

II. — Esprimo, poi, sommessamente il mio dissenso dalla Commissione a proposito della formulata proposta di istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione specializzata, la quale, composta di un presidente di sezione della Corte di cassazione, di tre consiglieri di Cassazione e di tre magistrati militari aventi il grado equiparato a quello di consiglieri di Cassazione, dovrebbe giudicare dei ricorsi contro i provvedimenti dei giudici penali militari.

Sono di contrario avviso. L'ufficio riservato alla Cassazione è quello di accertare se col giudizio dato la legge fu rettammente applicata. Ora, per compiere un siffatto accertamento non occorrono sezioni specializzate. Se così non fosse, bisognerebbe stabilirne una per ogni materia particolare che si distaccasse dalla normale materia penale, quale risulta disciplinata dal codice penale ordinario.

E non dirò, poi, cosa inesatta, se mi permetterò di affermare che i reati tipicamente militari sono la cosa più semplice di questo mondo ed il loro esame non richiede una competenza specifica.

Ma, a parte questo, è certo che, affermato il principio della unità di giurisdizione sia in materia penale che in materia civile, in tanto con l'articolo 102 della Costituzione fu disposto che si sarebbero potute istituire presso gli organi giurisdizionali ordinari sezioni specializzate per determinate materie con la partecipazione di estranei alla magistratura, in quanto si volle richiamare nel grande tronco della giustizia ordinaria tutte le giurisdizioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

speciali allora esistenti, configurandole appunto come sezioni specializzate.

Io ricordo, a questo proposito, quello che in quest'aula ebbe a dichiarare l'onorevole Leone con parole chiare, suggestive, suadenti, per cui non so spiegarmi come proprio lui si sia fatto sostenitore della istituzione di sezioni specializzate presso la Corte di cassazione.

Nella seduta del 21 novembre 1947 si discuteva intorno al testo dell'articolo, che poi fu il 111, formulato dagli onorevoli Conti, Reale, Bettiol, Perassi e Fabbri. L'onorevole Leone, incaricato di illustrarlo, così si espresse: « Il primo e il secondo comma esprimono questo orientamento dell'Assemblea, che si è avuto sia in sede di Commissione sia, e soprattutto, in sede di discussione pubblica. Occorre affermare il principio dell'unità della giurisdizione sia in materia civile che penale, e quindi il divieto di istituire giudici straordinari e speciali, fatta eccezione per i due tronchi di cui parlerò a proposito del terzo e quarto comma, richiamando nel grande tronco della giustizia ordinaria tutte quelle giurisdizioni speciali attualmente esistenti e che saranno configurate come sezioni specializzate, le quali, mediante la partecipazione di elementi estranei alla magistratura, possano rendere più sensibile la funzione della giustizia a particolari esigenze, senza rompere quell'unità di giurisdizione che si ricostituisce al vertice supremo della Corte di cassazione ».

LEONE, *Relatore*. Vorrei precisare che con l'attuale progetto non si rompe quell'unità, in quanto, allora, io mi esprimevo contro la giurisdizione speciale e non contro le sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria.

COLITTO. Ma ella, onorevole Leone, affermava che le sezioni specializzate erano destinate ad assorbire nel grande tronco della giurisdizione ordinaria le esistenti giurisdizioni speciali. Da ciò la conseguenza che di sezioni specializzate in Cassazione non si sarebbe potuto parlare.

Ancora un rilievo. La sezione specializzata, senza la partecipazione di estranei alla magistratura, non si comprende. Perché si possa parlare di sezione specializzata occorre che vi siano degli estranei alla magistratura.

Nella seduta del 21 novembre 1947 dell'Assemblea Costituente l'onorevole Ghidini, che aveva dimostrato tutta la sua sfiducia verso i cosiddetti esperti, dovendosi votare l'articolo relativo alle sezioni specializzate, chiese la votazione per divisione. « Vorrei che questo comma — disse l'onorevole Ghidini

— fosse votato per divisione », voleva eliminare gli esperti. Ma il presidente Ruini rispose: « Vorrei fare osservare che, se si toglie la possibilità di questi elementi estranei, cosa sarebbero le sezioni specializzate? Votata la prima parte, cioè l'entrata nel nostro ordinamento di sezioni specializzate, si deve approvare per forza anche la seconda, cioè l'intervento degli elementi estranei ».

E la Camera fu dello stesso avviso.

Ora, quali sarebbero, nella specie, gli elementi estranei che farebbero parte di questa sezione specializzata della Corte di cassazione? Non lo so, perché gli elementi estranei si aggiungono a quello che è il collegio ordinario, mentre qui, come vi ho detto, vi sarebbero dei magistrati militari, i quali si porrebbero nel collegio al posto di quelli che erano i magistrati ordinari. Non abbiamo, quindi, elementi estranei, che si aggiungono ai magistrati ordinari. Ma riteniamo pure che gli elementi estranei siano, appunto, i magistrati militari. A che servono questi elementi estranei? L'onorevole Leone due volte, il 14 novembre 1947 e il 27 novembre 1947, rispose all'interrogativo. Egli affermò: « L'esigenza della partecipazione dell'elemento estraneo alle sezioni specializzate è una esigenza che si esaurisce nell'indagine concernente la ricerca delle condizioni di fatto, in cui la legge va applicata, concernente la ricerca di taluni particolari motivi e condizioni ambientali, i quali condizionano l'applicazione della legge. Ma questa esigenza non può importare un diverso profilo e un diverso orientamento per quanto attiene alla interpretazione della legge, perché le norme di interpretazione della legge si impongono sia al giudice ordinario che al giudice speciale, tanto al giudice togato quanto al giudice laico. Bisogna allora cogliere questa conseguenza: che i giudizi di legittimità devono essere affidati tutti ad organi che non siano speciali, e, per essere più specifico, ad un solo organo di giurisdizione ordinaria, che è la Corte di cassazione ». (*Interruzione del deputato Leone*).

Ed allora, poiché il supremo collegio non si occupa dell'accertamento di situazioni di fatto, in quanto tali situazioni risultano già accertate attraverso le sentenze del tribunale di merito, a me pare che nelle parole di coloro che ebbero a redigere gli articoli della Costituzione troviamo la prova che fin da allora si vollero escludere sezioni specializzate in seno alla Corte di cassazione. Mi pare, quindi, che la Camera non possa approvare l'articolo 10 del disegno di legge, in cui appunto si dispone che presso la Corte di cassazione sarebbe sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

bilita una sezione specializzata per l'esame dei reati militari.

III. — Mi occuperò ora brevemente delle norme riguardanti la procedura. Farò alcune osservazioni:

1°) Si è stabilito con l'articolo 2, sostitutivo dell'articolo 348 del codice penale militare di pace, che contro le sentenze istruttorie di proscioglimento può appellare il procuratore militare della Repubblica. Io penso essere opportuno che tale facoltà sia riconosciuta anche al procuratore generale militare, analogamente a quanto dispone l'articolo 387 del codice di procedura penale per le sentenze di non doversi procedere del giudice istruttore non militare, contro le quali, come è noto, possono produrre appello non soltanto il procuratore della Repubblica, ma anche il procuratore generale della Repubblica.

2°) Non comprendo, poi, perché la Commissione abbia ritenuto di estendere, per i giudizi definiti dall'autorità militare, i casi nei quali può prodursi appello o ricorso per cassazione contro le sentenze istruttorie di proscioglimento.

LEONE, *Relatore*. Per anticipare la riforma del codice di procedura penale. Lo ha già detto l'onorevole Casalnuovo.

COLITTO. L'articolo 378 del codice di procedura penale dispone, come è noto, che, se l'imputato è persona non imputabile o persona non punibile, perché il fatto non costituisce reato o per altra ragione, il giudice istruttore dichiara di non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. Dal successivo articolo 387 si ricava che non può l'imputato produrre appello contro tale sentenza dell'istruttore per le ragioni che tutti i trattatisti ormai sono d'accordo nell'indicare e che si riassumono nell'affermazione che manca un interesse degno di giuridica considerazione. Ugualmente dall'articolo 387 si ricava che non può nei casi predetti l'imputato produrre ricorso per cassazione contro la sentenza di proscioglimento della sezione istruttoria. E così dagli articoli 512 e 513 si ricava che non è consentito l'appello in tali casi contro le sentenze di proscioglimento pronunciate dai tribunali e dai pretori. L'articolo 256, finalmente, vieta il ricorso per cassazione nei casi predetti.

Ora, nel disegno di legge in esame si dispone che i gravami sono consentiti anche quando la sentenza dichiara il proscioglimento perché si tratta di persona non imputabile, di persona non punibile, perché il fatto non costituisce reato, o per altra ragione. Affer-

mava d'anzì l'onorevole Leone che questa norma verrebbe introdotta per anticipare una riforma della procedura. Io apprezzo il lodevole proposito della Commissione. Non posso, però, fare a meno di osservare che si verrebbe con tale anticipazione a stabilire una diversità di trattamento fra coloro che sarebbero giudicati dall'autorità ordinaria e coloro che sarebbero giudicati dall'autorità militare.

3°) Desidero, poi, rilevare che la Commissione, mentre ha fatto l'aggiunta di cui ho parlato, si è poi dimenticata di disciplinare altri casi, in cui il nostro codice consente l'appello ed il ricorso per cassazione.

LEONE, *Relatore*. Noi fidavamo nell'intelligenza dell'onorevole Colitto, che ci sembra un'istituzione parlamentare per il contributo di diligenza e di competenza che porta in ogni questione.

COLITTO. Ciò che molto gentilmente nei miei confronti afferma l'onorevole Leone mi pone ora in una situazione di disagio: quasi mi asterrei dal rilevare la omissione, la quale, secondo me, è stata dalla Commissione compiuta.

Orbene, l'articolo 516 e il capoverso dell'articolo 526 del codice di procedura penale prescrivono, rispettivamente, che l'imputato può appellare contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento relative alle istanze da lui proposte per il risarcimento dei danni e per la rifusione delle spese, ed ancora che l'imputato può appellare contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative al risarcimento dei danni cagionati dal reato e alle restituzioni, e che può ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese, e può infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento, pronunciata in contraddittorio, che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifusione delle spese.

Ora, la Commissione sa benissimo, dato l'articolo 373 del codice militare di pace, che anche il tribunale militare può condannare alla restituzione e al risarcimento dei danni cagionati dal reato. È ammissibile in tali casi l'appello, è ammissibile il ricorso per cassazione limitatamente alle disposizioni della sentenza riguardanti la condanna al risarcimento o la condanna alla rifusione delle spese? Non avendo la Commissione detto nulla in proposito, può sorgere dubbio che in questi casi l'appello ed il ricorso non siano consentiti. Occorre dare chiarimenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

4°) L'articolo 390 che riguarda la rappresentanza dell'imputato nel giudizio di appello non ha, a mio avviso, ragion d'essere. L'articolo 365 del codice militare dispone, infatti, che all'udienza dei tribunali militari l'imputato deve comparire personalmente. Che significa ciò? Solo questo: che l'imputato non può essere rappresentato. Ma questo non è un principio, onorevoli colleghi, sancito soltanto dal codice penale militare. Anche il codice di procedura penale ordinaria (articoli 125, 441 e 497) sancisce lo stesso principio. Non si parla né in prima istanza né in appello di rappresentanti. Con l'articolo 125 si dispone che l'imputato può, con mandato speciale, farsi rappresentare dal suo difensore nel giudizio per reato che la legge punisce soltanto con multa o con ammenda. Ma anche in questo caso la legge dispone che il giudice può ordinare la comparizione personale dell'imputato. Ora io penso che non sia opportuno stabilire diversità in materia, che proprio non avrebbero ragione di essere.

5°) Nell'articolo 400 bisogna precisare che le sentenze, di cui si parla, sono quelle del Tribunale supremo militare. È una piccola rettifica di forma, che occorre compiere.

6°) Occorre, poi, un'altra norma che, a mio avviso, non può non essere introdotta in questo disegno di legge. È la norma riguardante la rimessione dei procedimenti. L'articolo 285 del codice penale militare dispone che in ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, o di servizio, o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare, il Tribunale supremo militare può rimettere il procedimento da uno ad un altro tribunale militare.

Mi sembra che, trasformato il tribunale militare in magistrato di appello, la competenza a disporre la rimessione del procedimento debba riconoscersi essere della Casazione, in conformità dell'articolo 55 del codice di procedura penale.

7°) Ancora un rilievo, onorevoli colleghi, ed avrò finito. Le attribuzioni del tribunale militare non sono soltanto quelle che risultano dal codice penale militare. Vi sono anche attribuzioni risultanti da altre disposizioni di legge. Sono attribuzioni di natura giurisdizionale ed attribuzioni di natura consultiva.

Io conosco le seguenti attribuzioni:

a) Dagli articoli 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, e 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1847, è demandato al Tribunale supremo militare

di decidere in materia di riabilitazione militare.

b) È ad esso riservata dal regio decreto-legge 6 agosto 1937 n. 1736, la materia del riconoscimento delle sentenze pronunziate da tribunali militari stranieri nei confronti dei sudditi italiani.

c) Il Tribunale supremo militare era competente a dichiarare la idoneità e la validità della costituzione della rendita dotale degli ufficiali, che erano obbligati a comprovare di possedere una determinata rendita lorda per ottenere il regio assentimento a contrarre matrimonio (articolo 9 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali approvato con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371), e a conoscere della sostituzione di garanzia e a dichiarare, quando ne ricorra il caso, la libera disponibilità della rendita stessa. L'istituto di costituzione della rendita dotale è stato soppresso con l'articolo 25 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542. E al Tribunale supremo è affidato di dichiarare privi di effetto i vincoli già costituiti su ricorso degli ufficiali interessati (articolo 6 del regio decreto-legge 14 maggio 1938, n. 882).

d) Al Tribunale supremo militare è riservato, sempre in materia di matrimoni di ufficiali, di dichiarare se l'ufficiale, cui è inibito di contrarre matrimonio senza regio assentimento, abbia contratto matrimonio in tali condizioni, o matrimonio religioso non valido agli effetti civili, o senza possedere la prescritta rendita, o abbia prodotto prove simulate per dimostrare il possesso, o abbia costituito e comprovato una rendita simulata (articoli 3 e 10 del testo unico citato e articolo 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sostituito con l'articolo 2 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1934).

e) Il Tribunale supremo militare esprime parere sul se il militare riabilitato possa conseguire il grado perduto per condanna (articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1116 e articoli 10, 11, e 12 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1847).

f) Esprime parere nei casi di eventuale perdita del grado di militari che, prosciolti dal giudice penale, siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del codice penale, ovvero, fuori di taluni casi i quali importino la perdita del grado senz'altro, siano stati ricoverati per infermità psichica in una casa di cura o di custodia o in un manicomio giudiziario (legge 16 luglio 1935, n. 1026, articolo 82, n. 3, lettera c; regio decreto legge 22 ottobre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

1936, n. 2090, che porta aggiornamenti al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, articolo 31 bis, lettera c; regio decreto-legge 3 febbraio 1938 n. 744, articolo 65, lettera c, n. 3).

g) Esprime parere circa la reintegrazione nel grado perduto da ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare (legge 22 dicembre 1939, n. 2185, articolo 1°).

LEONE, *Relatore*. Su questa serie di attribuzioni da conservare al Tribunale supremo militare siamo d'accordo. Ciò non è per risparmiarle di parlare, onorevole Colitto, che la sentiamo sempre con ammirazione, ma soltanto per preannunciarle l'accordo della Commissione.

COLITTO. La ringrazio. In proposito ho proposto un emendamento.

LEONE, *Relatore*. Il suo emendamento, se ho ben compreso, tende a conservare la competenza del Tribunale supremo militare in queste materie. In questo senso la Commissione lo accetta.

COLITTO. Allora io posso concludere, lieto che la Commissione sia con me d'accordo.

E, concludendo, affermo che con il riordinamento del Tribunale supremo militare alla luce della Costituzione un nuovo voto di questa si realizza. Il Parlamento dà così ancora una prova della sua volontà di adempiere rigorosamente al mandato, delicato e ponderoso, che il popolo gli volle affidare, di tradurre in precetti concreti le formule astratte e programmatiche della Carta costituzionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe Bettiol. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che parlo a titolo del tutto personale e non come rappresentante di un gruppo politicamente qualificato né come presidente della Commissione di giustizia, poiché in questa veste, quando si esamineranno gli articoli e gli emendamenti, dovrò naturalmente tener fede all'atteggiamento della maggioranza della Commissione. Parlo a titolo personale ricordando alcuni miei interventi in sede di Commissioni riunite, interventi che sono stati decisamente contrari all'impostazione che il Governo ha voluto dare al problema del riordinamento del Tribunale supremo militare.

Vorrei fare anzitutto in proposito alcune brevi considerazioni di carattere costituzio-

nale. A tre anni di distanza, dall'entrata in vigore della Costituzione da noi elaborata dal 1946 al 1948, noi possiamo oggi, con occhio pacato ma anche critico, prendere in esame la Costituzione stessa, consapevoli che nulla vi è di perfetto in questo mondo e che tutto può essere reso più perfetto lungo la strada della graduale e normale evoluzione giuridica e politica. Se noi pretendessimo di bloccare le istituzioni politiche in eterno, fermeremmo la storia ed il suo corso. Ecco perché io penso essere forse giunto anche il momento di scendere all'esame della sostanza di alcuni problemi particolari, per vedere se la soluzione che ad essi si vuole dare risponda veramente ad una precisa linea costituzionale oppure non sia, così come viene prospettata, campata nel vuoto o addirittura contraria allo spirito e alla lettera della stessa Costituzione.

Ora mi sembra, onorevoli colleghi, che la Costituzione, la quale regge le sorti politiche del nostro paese, sia stata indubbiamente un documento politico importantissimo nel momento storico nel quale essa è venuta alla luce; ma non possiamo dimenticare come molte disposizioni contenute nella Costituzione stessa sono dovute a spirito di risentimento (anche giustificato) verso forme, aspetti e istituzioni di un recente passato. E sono dovute, naturalmente, anche a spirito di compromesso, perché spesso si è trovata una soluzione mediana determinata dall'incontro (*aliquo dato, aliquo retento*) delle varie correnti politiche qui rappresentate. In terzo luogo, bisogna ammettere questo: che molte norme della Costituzione sono frutto di un astratto dottrinarismo, perché all'Assemblea Costituente fu portato il peso della autorità, ma talvolta anche certi aspetti puramente formalistici del sapere giuridico degli autorevoli esponenti della scienza costituzionalistica italiana.

Ecco perché mi sono permesso di ricordare questi tre momenti, che, ritengo, debbansi tener presenti per studiare un po' a fondo il problema del riordinamento del Tribunale supremo militare.

Risentimento contro il militarismo, il quale aveva portato nel decennio precedente ad una superaccentuazione degli aspetti militaristici della vita politica interna e internazionale, con tutte quelle catastrofi interne e internazionali che questo spirito ha portato con sé; e quindi, quando ci siamo trovati di fronte al problema della giurisdizione speciale, si voleva con un colpo di scopa, eliminare completamente e radicalmente la giurisdizione penale militare, per sottoporre anche i militari

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

alla giurisdizione penale comune, tagliando — ripeto — la giurisdizione militare dal tronco della giurisdizione, facendo da parte nostra quello che, dopo la sconfitta del 1918, la Germania fu costretta a fare per volontà degli alleati.

Mentre la Germania abolì la giurisdizione penale militare per volontà degli alleati, noi, in sostanza, stavamo per fare la stessa operazione spontaneamente, autosuggestionati da uno spirito antimilitarista non radicato nelle cose e che non aveva una sua giustificazione, perché una cosa sono le esagerazioni di una determinata tendenza, e altra cosa è ammettere i valori propri di una concezione militarista della vita nel particolare settore nel quale essa deve servire alla difesa e al rafforzamento e alla tutela della disciplina militare, senza della quale un esercito è un coacervo che si sfaccia al primo urto. (*Interruzione del deputato Calosso*).

Per quanto riguarda i giudici, caro Calosso, io ho una modestissima esperienza di avvocato, ma ho difeso anche dinanzi ai tribunali militari, e le posso dire che ho trovato i giudici militari molto più umani e comprensivi dei giudici comuni togati: ho trovato tale umanità e tale comprensione, da rovesciare anche in linea di fatto le carte in tavola per mandare prosciolto l'imputato!

Quindi, per l'esperienza personale che ho, non sarei propenso ad arrivare alla conclusione che i giudici militari siano cattivi. Forse potrebbero essere cattivi nel senso che non sempre sono giudici che abbiano una lunga esperienza giuridica, ma per quanto riguarda la stoffa di uomini, i giudici militari, per la mia modesta esperienza, sono spesso, di stoffa anche migliore di quella dei giudici penali comuni, e sono, così, più buoni dei giudici penali comuni.

CALOSSO. Io parlavo di un solo caso.

BETTIOL GIUSEPPE. Anch'io parlo in base alla mia modesta esperienza, senza volere generalizzare. Quindi, siamo d'accordo.

Onorevoli colleghi, questo risentimento voleva portare all'abolizione radicale della giustizia penale militare. Senonché, ebbi modestamente l'onore, allora, assieme con altro collega di parte liberale, l'onorevole Villabruna, di sottolineare la necessità che la giustizia penale militare, la quale aveva in Italia una lunga, nobilissima tradizione, dovesse continuare ad essere prevista dalla Carta costituzionale e non dovesse subire il taglio della ghigliottina costituzionale. L'Assemblea costituente, su proposta dell'ono-

revole Villabruna e mia, approvò un emendamento aggiuntivo, per cui oggi noi leggiamo nella Costituzione che i tribunali militari « in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate », ma come tali anche in tempo di pace i tribunali militari esistono. Esiste la giurisdizione penale militare. Questo è un momento molto importante, che noi dobbiamo tener presente, perché l'articolo 103 vuole assolutamente sancire il principio della esistenza, della funzionalità della giurisdizione penale militare.

Contro la giurisdizione penale militare si erano sentite qui molte voci, portate da coloro che fanno professione di dottrina, vale a dire dai costituzionalisti, i quali volevano eliminata la giurisdizione penale militare per una ragione relativa all'unità della giurisdizione.

Onorevoli colleghi, questo principio dell'unità della giurisdizione è un principio che da circa sessant'anni a questa parte è considerato come un principio « tabù » della dottrina generale del diritto.

Mi perdoni il mio illustre collega Leone se lo chiamo « principio tabù ».

Non credo nel principio della unicità della giurisdizione, perché non credo nel principio della unicità del diritto, perché non credo alla possibilità di arrivare per via di successive schematizzazioni a un principio supremo che dovrebbe reggere armonicamente, per spiegamento deduttivo, l'intero sistema giuridico positivo. Io credo piuttosto alla frammentarietà dell'ordinamento giuridico e alla possibilità di effettivi contrasti in seno all'ordinamento giuridico, perché il diritto, che è strumento di vita, si vale anche della lotta, che è strumento di vita, per poter arrivare a una determinata conclusione. Il grande merito di Jehring, contro i grattanuvole del suo tempo, è stato quello di chiamare il diritto a questa funzione vitale di lotta, quindi al superamento delle antitesi; ma superamento momentaneo, che crea nuove antitesi e conduce sempre a questa lotta per un miglior progresso, per un migliore divenire sociale. Ecco perché io non credo a questo principio della unicità fissa, immobile, astratta, mitica della unità della giurisdizione, come espressione della unicità del diritto. Per me il diritto si frantuma, così come si frantuma il corpo sociale, in tanti organismi sociali, in tanti raggruppamenti sociali: le categorie professionali, l'esercito, la Chiesa, le professioni, la famiglia, la comunità degli Stati, per cui, in relazione a ogni organismo di carattere sociale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

istituzionale, corrisponde una data visione, una data strumentazione giuridica, per realizzare quegli scopi che sono propri della istituzione.

Questo è il mio concetto realistico, più storicistico di quanto non sia quella visione illuministica, euforica del diritto, visto come armonica e serena unità, che si spiega deduttivamente per via di freddi e calcolati sillogismi.

Ora, anche per questa ragione di carattere storico-sociale combattei l'idea della eliminazione del Tribunale supremo militare, perché eliminando la giurisdizione penale militare noi venivamo a negare realmente questa istituzione con tutti i valori, con tutte le esigenze, con tutta la vitalità che questa istituzione in sé racchiude, in vista della difesa, della tutela dei valori propri della organizzazione politica, per quanto riguarda la sua difesa esterna. Ecco l'altra ragione per la quale, ripeto, contro il dottrinarismo di tanti eminenti colleghi, io credetti più opportuno insistere, perché la Costituzione non negasse l'esistenza di questa giurisdizione penale militare, come giurisdizione speciale.

Ma questo principio ammesso dalla Costituzione deve essere un principio considerato come vitale, come esistente, come incardinato nell'ambito della nostra giurisdizione. Perché se, a un determinato momento, noi arriviamo a non considerare più come definitiva una sentenza che viene emanata nell'ambito di questa organizzazione giuridica militare, ma per aver il giudicato definitivo dobbiamo aspettare la pronuncia di un altro organo di carattere giurisdizionale, come sarebbe la Corte di cassazione, è evidente che noi, sia di fatto come di diritto, veniamo a sterilizzare, a negare la validità della norma di cui all'articolo 103.

Perché, in base all'articolo 103, che ammette e sancisce l'esistenza di questa giurisdizione penale militare, si vuol significare che nell'ambito della giurisdizione penale militare, a un dato momento, noi dobbiamo arrivare al giudicato definitivo, cioè al giudicato che deve essere eseguito; perché, diversamente, noi verremmo a trasformare un gallo in capone, usando una immagine volgare; verremmo veramente a tagliare ciò che è più essenziale: la forza vincolante del giudicato della giurisdizione penale militare, e a diluire il vino di questa giurisdizione nell'acqua della giurisdizione penale della Corte di cassazione.

Ecco perché, onorevoli colleghi, io considero che la soluzione, quale è stata prospettata dal Governo nel progetto che risale in sostanza a tre anni or sono, non può essere oggi accolta e considerata come adeguata alla

lettera e allo spirito della Costituzione, e soprattutto a quei valori di carattere sociale e morale che oggi, nell'ambito della vita militare, si considerano nuovamente come decisivi e determinanti per la difesa del corpo sociale, vale a dire la disciplina militare. Perché, in sostanza, se, in un dato momento, noi portiamo il giudicato penale in sede civile per poter nella sede civile trovare l'ultima forza vincolante, noi veniamo praticamente a dare un colpo mortale al principio della disciplina militare, quando i valori di questa disciplina militare devono essere, per la situazione storica ben nota, sottolineati come valori determinanti e decisivi.

Penso che facendo questo potremmo metterci in urto con una norma costituzionale e con un principio fondamentale del nostro diritto positivo, per il quale la Cassazione non può, diciamo così, rinnegare se stessa, ammettendo nel proprio ambito elementi non qualificati, che possano deturpare la purezza del giudizio logico che la Cassazione deve considerare come dominante e determinante rispetto ad ogni altro apprezzamento di fatto che possa interessare il magistrato.

In sostanza, io penso che la soluzione prospettata dai relatori nella loro relazione dia luogo a delle perplessità ed a dei dubbi, così come anche altre eventuali soluzioni che noi possiamo dare al problema stesso possono lasciare noi dubbiosi e perplessi, sia in relazione alla lettera ed allo spirito della Costituzione, sia in relazione a quel *jus receptum*, per quanto riguarda la natura del giudice di Cassazione. Si può pensare, per esempio, che alla sentenza del tribunale militare si possa presentare ricorso al Tribunale supremo militare, il quale manterrebbe la sua natura di giudice del diritto, contro il quale, però, sarebbe ammesso un ricorso straordinario in Cassazione. Ma qui avremmo — e lo riconosco — l'inconveniente del doppio giudizio di diritto e dell'unico grado per quanto riguarda il fatto. Anche qui andiamo incontro ad obiezioni di carattere costituzionale e di carattere procedurale, del *jus receptum*, che con sidero gravi per potere, *sic et simpliciter*, accedere a questa particolare situazione, come anche all'ultima soluzione, per la quale si dovrebbe dal tribunale militare, passare eventualmente ad una corte militare come giudice di merito di secondo grado, e poi al Tribunale supremo militare come giudice di diritto, la sentenza del quale potrebbe poi, per ricorso straordinario, portarsi davanti alla Cassazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

Ecco perchè io non considero come adeguata alla lettera e allo spirito della Costituzione la proposta presentata dal Governo per quanto riguarda il riordinamento del Tribunale supremo militare. Io do atto al mio eminente ed illustre collega professor Leone, che indubbiamente è una gloria della scienza processualistica italiana, per lo sforzo che ha fatto di cercare di armonizzare la riforma in base a criteri che rispettino l'esigenza per cui la voce militare abbia ad essere ascoltata anche nell'ambito della giurisdizione civile (in senso non militare), nel momento in cui si ha la pronunzia del giudicato definitivo; ed apprezzo altamente l'idea di trasformare la Corte di cassazione, che deve giudicare di questi particolari reati, introducendovi degli elementi tecnici presi dall'amministrazione militare. È cosa che io apprezzo, come sforzo fatto per venire incontro a quella reale istanza di difesa della disciplina militare, che in questo momento preme non soltanto alle porte della politica, ma anche alle porte del diritto. Però, io, modestissimamente, da profano quale sono in questa ardua materia, mi permetto di dissentire dalla impostazione che il mio eminente collega ha voluto dare a questa situazione, perchè credo che quelle sezioni specializzate a cui fa riferimento la Costituzione, riguardino soprattutto il momento del merito, il momento del fatto, il momento dell'apprezzamento concreto degli elementi di fatto, ma non possano, *sic et simpliciter*, essere riferite al momento in cui, rispetto a un fatto ormai apprezzato, ormai accertato, ormai entro certi limiti qualificato, debba aversi l'applicazione delle normali giurisdizioni.

Anche qui ho le stesse obiezioni avanzate per le precedenti soluzioni.

Ed allora, onorevoli colleghi, quale soluzione, in relazione a questo problema, deve essere accolta, se vogliamo realmente essere coerenti allo spirito ed alla lettera della Costituzione? La risposta potrà sembrare strana: nessuna; nel senso che noi ci troviamo di fronte ad un vero e proprio rebus, ad un indovinello di carattere giuridico-costituzionale. Siamo di fronte ad una impossibilità, allo stato attuale della lettera e dello spirito della Costituzione e della legislazione penale positiva, di dare una soluzione che possa placare la nostra coscienza di legislatori, e placare la coscienza dei magistrati, tale che possa venire incontro alle esigenze della difesa della disciplina militare, e d'altro canto che possa salvaguardare, entro certi limiti, il principio, sia pure discusso, della unicità

della giurisdizione, così come la Costituzione pur sempre riconosce, quando ammette che nei confronti di sentenze pronunciate da giudici speciali sia pur sempre ammissibile il ricorso per cassazione.

Stando così le cose, di fronte a questa situazione costituzionale, il mio modesto avviso (non farò proposte, ma manifesto soltanto alcune perplessità, alcuni timori che in me nascono al riguardo) è che non resti altro da dare se non prendere la decisione di presentare un progetto di legge di carattere costituzionale per risolvere questo grave rebus costituzionale. Noi non siamo, in questa sede, degli Edipi che possano risolvere gli indovinelli della sfinge; bisogna che la sfinge costituzionale sia chiarita in sede costituzionale (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fietta, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Bettiol Giuseppe, Guerrieri Filippo, Riccio, Caserta, Numeroso, Bettinotti, Colitto, Casalnuovo, Bazoli, Ferrandi, Dugoni e Ceccherini:

« La Camera,

considerato che al 31 dicembre 1950 saranno inviati in congedo, per la smobilitazione degli uffici, sessanta dipendenti dalla Amministrazione della giustizia militare;

che in attesa dell'approvazione del disegno di legge concernente il riordinamento del Tribunale militare — da cui dipende anche la definitiva sistemazione dei predetti dipendenti — è opportuno sospenderne l'invio in congedo all'epoca stabilita dalla legge 8 luglio 1950,

invita il Governo

a che sia provveduto per la proroga di almeno sei mesi della legge stessa, relativa alla smilitarizzazione dei tribunali militari ».

L'onorevole Fietta ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

FIETTA. Mi pare che l'onorevole Paolucci abbia già spiegato, in modo preciso e dettagliato, come sia opportuno giungere ad un provvedimento che regolarizzi la posizione di un certo numero di ufficiali di complemento che, richiamati in servizio, furono destinati ad assumere funzioni di giudice o cancelliere presso i tribunali militari, e che dovrebbero essere congedati al 31 dicembre di quest'anno.

L'onorevole Paolucci nel suo ordine del giorno sostiene la necessità della immissione di questi funzionari, attualmente mantenuti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

in servizio, appunto per ragioni inerenti al servizio stesso, dato che, per il notevole arretrato di lavoro, si dovrebbe provvedere, in caso di congedo, alla loro sostituzione mediante nuovi concorsi e col carico di maggiori spese. Invero, fin dal giugno 1949 io avevo considerata la necessità di prorogare la permanenza in servizio di questi giudici militari, appunto per le cennate esigenze. Ed avevo concretato il mio pensiero in una proposta di legge, che non ha mai avuto l'onore di arrivare in quest'aula. Lasciamo pure, da parte le ragioni di merito, che hanno ispirato quella mia proposta: ora conviene limitarci ad un provvedimento di natura contingente, che non può consistere che in un'altra proroga di almeno altri sei mesi.

Onorevoli colleghi, questa proroga, che io invoco al Governo e sulla quale desidero avere il vostro consenso, è una proroga che non si aggiunge semplicemente alle altre e che potrebbe essere anche intesa nel senso di trascinare le cose all'infinito senza mai venire a capo di una necessaria soluzione. No: in questo caso la proroga richiesta è giustificata da un altro ordine di idee. Si sta discutendo sulla riforma del Tribunale supremo militare, e ancora non sappiamo quale sarà la futura sistemazione di quella magistratura, ma è certo tuttavia che essa è strettamente connessa colla posizione degli ufficiali congedandi. Potrebbe accadere che le occorrenze per il definitivo riordinamento del Tribunale supremo militare rendano necessaria la permanenza di funzionari che in questo momento sembrano superflui; dimodoché si rende assai opportuno rinviare il loro imminente congedo in attesa che la situazione sia resa più chiara e tranquillante.

Spero quindi, onorevoli colleghi, di ottenere il vostro consenso nella viva raccomandazione che io rivolgo al Governo, e in particolare all'onorevole ministro della difesa, perchè la proroga sia concessa.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Rimessione all'Assemblea di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo 74 deputati chiesto, a norma dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 40 del regolamento, che il disegno di legge « Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri », già deferito alla III Commissione permanente in sede legislativa, sia rimesso per l'approva-

zione alla Camera, il disegno di legge rimane assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste, per conoscere, a seguito di immissione sul mercato italiano di arance provenienti dagli Stati Uniti d'America:

a) i motivi che hanno determinato il rilascio della licenza di importazione;

b) a chi è stata rilasciata la licenza stessa.

« Ed infine se non ritengano urgente, per la salvaguardia della economia agricola del Mezzogiorno e della Sicilia, vietare in maniera assoluta simili importazioni che rappresentino una beffa per gli agricoltori italiani.

(1796)

« SANSONE ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se risponde a verità quanto denunciato da due noti attori italiani a proposito di indebite ingerenze nella gestione artistica del Teatro dell'Università e in caso affermativo quali provvedimenti intende adottare perchè simili fatti non abbiano più a verificarsi.

(1797)

« VIVIANI LUCIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, sulla crisi del settore agrumario e le annunciate importazioni di agrumi dall'estero.

(1798)

« FAILLA, PINO, CALANDRONE, SILIPO, MICELI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere se ritengano siano state osservate le norme del Codice di procedura penale e il rispetto dovuto a un ente pubblico costituzionalmente autonomo, effettuando la notte del 9 novembre 1950, una improvvisa perquisizione notturna nella sede comunale di Montebaro (Pesaro), con spiegamento di forze da stato di assedio, assente all'operazione il sindaco o un suo rappresentante.

(1799)

« CAPALOZZA ».

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere quando saranno iniziati e compiuti i censimenti fondamentali (demografico, industriale e commerciale, agricolo), di cui il Paese manca da oltre un decennio, e che erano già stati annunciati per il 1949-50-51. Queste rilevazioni appaiono più che mai essenziali, sia per gli organi esecutivi, sia per il legislatore, e la loro ritardata esecuzione causa una fondamentale lacuna nella preparazione e nella discussione dei provvedimenti di politica economica.

(1800)

« TREMELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non si è data applicazione alla legge sulle calamità a favore delle aziende industriali di Benevento, le quali, dopo essere state distrutte dalla guerra, e sinistrate nuovamente dall'alluvione del 2 ottobre 1949, hanno richiesto sino ad oggi invano un finanziamento, a norma di detta legge, dell'importo complessivo di appena centoventi milioni.

(1801)

« PERLINGIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non si è dato corso sinora alla legge emanata per l'alluvione della Campania del 2 ottobre 1949, che prevede, per il corrente esercizio, la spesa di lire millequattrocento milioni.

(1802)

« PERLINGIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se approva l'operato del sindaco di Cupello (Chieti), il quale il 19 ottobre 1950 si permetteva di far fermare dai carabinieri, di redarguire villanamente e di allontanare da quel comune, con foglio di via obbligatorio, il giornalista Brando Tittaferrante di Gissi sol perché nei giorni precedenti aveva inviato ad un quotidiano di Roma una corrispondenza, corredata di fotografia, in cui descriveva le gravi condizioni di miseria nelle quali sono costretti a vivere gli abitanti di quello stesso comune, terribilmente danneggiato dalla guerra e, in caso negativo, se intende dare le opportune disposizioni perché quel sindaco venga punito e sia revocato l'arbitrario provvedimento di polizia adottato a carico del predetto Tittaferrante.

(1803)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere ancora una volta se e quando si indurrà a prendere in esame e ad avviare a soluzione il problema della sistemazione degli impianti ferroviari di Pescara, che non può più essere differito perché di vitale importanza per gli interessi di quella città e della intera regione abruzzese.

(1804)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se e quali provvedimenti intende adottare a carico di quegli insegnanti delle scuole elementari di Cupello (Chieti) che, per ammettere gli alunni alla frequenza delle lezioni — anche se appartenenti a famiglie annoverate nell'elenco dei poveri — hanno preteso, e pretendono, il pagamento di una specie di tassa di iscrizione nella misura di lire cento, arrivando sinanche, una maestra, ad esigere un altro versamento di lire 200 per l'acquisto della tessera di appartenenza all'Azione Cattolica.

(1805)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali, dal primo, non sono state accolte le istanze rivoltegli dal comune di Gissi (Chieti) — nel quale è altissima la percentuale dei disoccupati e grave, in conseguenza, è lo stato di disagio e di bisogno della intera cittadinanza — per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero 589, per il compimento delle seguenti opere pubbliche urgenti e indifferibili: 1°) completamento della rete delle fognature; 2°) sistemazione delle strade interne; 3°) edificio scolastico; 4°) mattatoio comunale; e, dal secondo, non è stato concesso il finanziamento, richiesto dallo stesso comune al Comitato di attuazione del piano Fanfani-INA-CASA, per la costruzione di una casa popolare con venti appartamenti.

(1806)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se, a seguito delle giuste proteste delle popolazioni interessate e della stampa, ritiene ancora non utile, né necessaria la ricostruzione del breve tronco della ferrovia sangritana che congiungeva la città di Ortona alla Marina di Ortona, ricostruzione alla quale la predetta città ed i cen-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

tri vicini hanno pieno ed innegabile diritto sia perché di somma importanza per il collegamento del porto di Ortona al retroterra e per il completamento della linea Ortona-Castel di Sangro, sia perché essendo stato, quel tronco, distrutto dalla guerra, deve, per ragioni elementari di giustizia ed in base alle vigenti disposizioni di legge, essere senz'altro ricostruito a cura ed a spese dello Stato.

(1807)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per i quali, improvvisamente, per la ricostruzione del fabbricato della stazione ferroviaria di Francavilla a Mare (Chieti) — distrutto dalla guerra — è stato approvato, e si intende attuare, un nuovo progetto che è sostanzialmente ed esteticamente ben diverso da quello prima redatto dallo stesso Ministero e non tiene alcun conto delle esigenze ferroviarie locali e delle legittime aspirazioni della città al punto da suscitare le proteste unanimi del Consiglio comunale.

(1808)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando sarà risolto il problema della costruzione del Palazzo di Giustizia nella città di Pescara.

(1809)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora provveduto al finanziamento della legge 6 marzo 1950, n. 971, sul ripristino dei danni causati dall'alluvione in Campaia dell'ottobre 1949, per la parte di competenza dell'esercizio finanziario 1950-51 ammontante a lire un miliardo e quattrocento milioni, e ciò nonostante tale situazione sia di eccezionale gravità per le conseguenze pratiche, che ne derivano, del mancato pagamento a tutt'oggi di molti lavori già eseguiti da grande tempo e, soprattutto, dal mancato proseguimento dei lavori stessi di ripristino dei danni.

(1810)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere in base a quali criteri il Provveditorato agli studi di Salerno ha escluso le Associazioni combattentistiche dalla concessione delle

scuole popolari e per sapere, altresì, se egli non ravvisi un'aperta contraddizione nell'atteggiamento del predetto Provveditorato, il quale, nel mentre ha concesso alcune scuole popolari alle A.C.L.I., non ne ha voluto accordare neppure una all'I.N.C.A., vale a dire a un'organizzazione che, del tutto al pari delle A.C.L.I., ha la finalità dell'assistenza, materiale e culturale, ai lavoratori.

(1811)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere: chi paga la benzina adoperata abbondantemente dalla Celerie in un allegro quanto inutile carnevalesco carosello rappresentato nelle ore pomeridiane del giorno 14 novembre 1950, a Genova lungo i portici di Via XX Settembre e Piazza De Ferrari; se è stato già disposto il ritiro in qualche clinica psichiatrica del funzionario regista della surricordata gianduiesca rappresentazione, in quanto pericoloso a sé e agli altri, come testimoniano ufficiali dei carabinieri e dell'Esercito, magistrati, professionisti, esercenti e cittadini di tutti i partiti.

(1812)

« FARALLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno, per conoscere, se non ritengano opportuno accogliere i voti del Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino, con i quali si chiede vengano risolte le annose pendenze del ripristino della ferrovia San Marino-Rimini, e del pagamento degli arretrati del canone annuo, e quello più recente del blocco di polizia ai confini del territorio che fanno danno arcaica all'economia pubblica, ed alla tranquillità cittadina.

(1813)

« LEONE-MARCHESANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a sua conoscenza che la circolare da lui emanata il 29 agosto 1950, n. 6064/61, con la quale si disponeva che, per un opportuno decentramento, a datare dal 1° settembre 1950, le pratiche relative alla ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra ed istruite dai Geni civili non fossero più revisionate dall'Ispettorato centrale per l'edilizia, ma dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, non ha ancora avuto pratica attuazione.

« L'interrogante chiede quindi di conoscere i motivi che hanno determinato le disposizioni citate e quali provvedimenti intenda prendere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

perché, nella urgenza di accelerare le pratiche per la concessione dei contributi, si rimuovano gli intralci esistenti alla tanto auspicata ricostruzione e non se ne creino dei nuovi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3859)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, in considerazione della grave disoccupazione e dello stato di abbandono in cui versa il comune di Santo Padre (Frosinone), non ritenga urgente concedere il finanziamento richiesto per l'istituzione di un cantiere di rimboschimento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3860)

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere a chi, dell'Ufficio del lavoro di Potenza, risale la responsabilità della omessa o ritardata denuncia del collocatore di Ripacandita Michele Messere, per cui risulta che sin dal 14 ottobre 1950, dopo la sospensione — di vari mesi prima — dall'incarico, era stata disposta la denuncia all'autorità giudiziaria in seguito a frode e furto qualificato relativi a opere date per eseguite e, invece, appena abbozzate o ineseguite. L'interrogante chiede quanto sopra in considerazione della risposta data dal Ministro di grazia e giustizia a sua interrogazione del giorno 6 novembre 1950 (n. 3800). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3861)

« BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i nomi dei suoi funzionari responsabili di non aver impedito le frodi del collocatore del comune di Ripacandita (Potenza) Michele Messere, che dette per compiute opere appena abbozzate o ineseguite, con danno pel pubblico erario di alcuni milioni; e per conoscere quali provvedimenti sono stati presi a loro carico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3862)

« BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se l'iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio all'ESANARCO

(Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio) sia obbligatoria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3863)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se — in considerazione che gli abitanti dei vari centri interessati chiedono da parecchio tempo insistentemente lo scioglimento della Azienda autonoma Riviera della Versilia, ritenuto un organismo superato ed inutile, eliminato il quale i centri stessi avrebbero maggiore probabilità di progredire e migliorare le loro possibilità turistiche — non creda opportuno intervenire per risolvere il problema nel senso auspicato dalle popolazioni versiliesi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3864)

« ARIOSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se sia a conoscenza che molto spesso le Intendenze di finanza emettono l'ordine di pagamento a favore dei comuni relativo al provento dei diritti erariali sugli spettacoli pubblici con ritardo anche di mesi rispetto ai termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 e alla circolare M. F. 174051 del 10 maggio 1948, aggravando con ciò notevolmente le già difficili condizioni finanziarie delle Amministrazioni comunali; per sapere altresì se non ritenga, in relazione a quanto sopra, di comunque intervenire affinché il denunciato grave inconveniente venga al più presto eliminato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3865)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se sia a conoscenza dell'estrema lentezza con la quale le Intendenze di finanza normalmente provvedono — ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e con le modalità di cui alla circolare M. F. 2/33/91 del 24 aprile 1948 — ad erogare ai comuni i nove decimi delle somme introitate a titolo di imposta generale sull'entrata relative al bestiame bovino, ovino, suino ed equino e ai vini, mosti ed uve da tavola, tanto che le Amministrazioni comunali, le cui condizioni di bilancio sono ben note, non possono fare affidamento su tali entrate per fronteggiare i propri impegni di spesa e sono pertanto costrette al

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

pagamento di onerosi interessi passivi per anticipazione di cassa; per sapere altresì se non ritenga, in relazione a quanto sopra, di comunque intervenire affinché il denunciato grave inconveniente venga al più presto eliminato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3866)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere, in base alla legge 19 maggio 1950, n. 443, quali somme siano state versate e a chi per le opere di costruzione del serbatoio del Forte Buso sul Travignolo, in provincia di Trento, ai sensi dell'articolo 1 di detta legge, e quali le somme erogate dopo il 1° gennaio 1950, ai sensi dell'articolo 2; e se risponde a verità che i lavori eseguiti a tutto dicembre 1949 verrebbero abbandonati perché inutilizzabili tecnicamente. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3867)

« FERRARESE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, per conoscere quali provvedimenti intendano attuare per impedire gli esosi prezzi praticati dalle Società elettriche negli allacciamenti alla corrente principale chiesti da privati ed Enti pubblici e per impedire gli arbitrari aumenti cauzionali, cosiddetti anticipi sul consumo dell'energia ed altri accorgimenti, come una quota fissa per servizio misurazione, che permettono alle Società di accumulare milioni senza obbligo e corresponsione di interessi; in una parola, quali i provvedimenti per moralizzare l'importante settore della distribuzione della energia elettrica, monopolio oggi di poche e potenti società, le cui ramificazioni più o meno sotterranee minacciano utenti e contribuenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3868)

« FERRARESE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se sia esatto che una inchiesta ministeriale è stata disposta per indagare sugli investimenti dell'I.N.A. e, in caso affermativo, se siano stati fissati dei termini di tempo alla Commissione di inchiesta, onde assicurare l'opinione pubblica fortemente inquieta per le notizie relative a sperperi di pubblico denaro; e se, infine, l'inchiesta stessa sarà estesa alla Compagnia finanziaria di partecipazione

e alla Fincompar, di cui i bilanci risultano fortemente deficitari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3869)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritiene opportuno assumere nei ruoli ordinari, senza riferimento ai posti disponibili, gli invalidi di guerra abilitati all'insegnamento, così come è stato fatto a favore delle vedove di guerra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3870)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza che la zona di Borghetto di Noceto (Parma) è assolutamente sprovvista di acqua e se ritiene opportuno intervenire a favore di quelle popolazioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3871)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere perché alla salma dell'eroico partigiano Ezio Ficcadenti, caduto nella lotta di liberazione, recentemente traslata a Fermo dal cimitero di guerra di Zattaglie, non siano stati resi i dovuti onori militari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3872)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per chiedergli se gli consti come, nelle frazioni di Rosso e Meco del comune di Davagna (Genova) ben cinque classi elementari sono alloggiate in una stalla perché, a seguito di inadempienza nel pagamento del fitto da parte della civica Amministrazione, il proprietario dello stabile ha di proprio arbitrio operato lo sfratto trasferendo le masserizie scolastiche nella stalla medesima; e per conoscere, in conseguenza, se non sia assolutamente necessario un intervento immediato perché il grave inconveniente, per elementari ragioni di igiene, di decenza e di decoro, sia eliminato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3873)

« BETTINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere per quali ragioni sinora non si provvede alle as-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

segnazioni di contributi previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'incremento delle costruzioni edilizie.

« E ciò è tanto più grave in quanto furono date assicurazioni che anche il miliardo stanziato per l'esercizio 1951-52 sarebbe stato assegnato in anticipo, in vista anche dell'annunziato disegno di legge per la proroga della suddetta legge.

« Per conoscere, altresì, per quali ragioni l'attuazione dell'altra recente legge sull'incremento edilizio, in data 10 agosto 1950, numero 715, subisca sosta, sia per mancata stipula delle convenzioni con gli Istituti finanziari, di cui all'articolo 5, sia per la mancata evasione delle pratiche che si accumulano nonostante il termine di 60 giorni previsto da detta legge all'articolo 6.

« L'interrogante fa rilevare che un rapido avvio delle costruzioni edilizie si impone sia per la urgenza del problema, sia per fronteggiare la disoccupazione all'inizio dell'inverno. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3874)

« LIGUORI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se corrisponde a verità che alcune aule della Scuola media governativa « Col di Lana » a Roma siano state affittate all'Istituto privato « Ausonia », costringendo così gli alunni della scuola governativa a turni di lezioni e ad orario ridotto pomeridiano. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(3875)

« LOZZA, SILIPO, TORRETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quanto è stato fatto per rintracciare gli autori del sacrilego reato compiuto a Vermegliano di Ronchi (Gorizia), ove, nella notte del 4 novembre 1950, profittando delle tenebre e nella ricorrenza di una data gloriosa per la Patria, elementi antinazionali hanno, per disprezzo, appiccato il fuoco alle corone di alloro che erano state deposte, con manifestazione solenne, il 15 ottobre precedente, dalle Associazioni patriottiche ai piedi delle lapidi che ricordano il sacrificio delle Medaglie d'Oro Ugo Polonio e Ettore Pecorari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3876)

« BARESI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere — stante le insostenibili condizioni dei bilanci della mag-

gior parte dei comuni e della totalità delle provincie — se non ritenga di dover presentare al Parlamento un apposito provvedimento per elevare il contributo fisso integrativo di utenza stradale — che lo Stato deve ai comuni e alle provincie in forza del combinato disposto dal regio decreto-legge 2 luglio 1938, n. 1121, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 58, dalla legge 7 aprile 1942, n. 409, e dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 — adeguandolo all'attuale valore della moneta, tenuto conto che esso è oggi corrisposto in misura pari a quattro volte il 1939, mentre le spese a carico degli enti locali interessati, per manutenzione delle strade di propria competenza, sono aumentate, dalla stessa data, in relazione al costo dei materiali e della mano d'opera e in relazione al maggior traffico, di almeno cinquanta volte. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3877)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se — dato il grande ed ingiustificabile ritardo (in molti casi di svariati mesi) con cui le rimesse in denaro degli emigrati in Argentina continuano a venir pagate alle famiglie — non ravvisi l'opportunità di intervenire perché siano tutelati gli interessi di questa categoria di cittadini.

« L'interrogante chiede altresì di sapere:

a) se il Banco di Genova sia o no l'unico Istituto autorizzato ad occuparsi di tale operazione, e nel caso affermativo, il perché di tale esclusività;

b) se esso abbia la facoltà di ritardare il pagamento delle rimesse in questione, come meglio crede nel proprio interesse, con la conseguenza di trattenere così somme notevoli per un tempo ingiustificato, ledendo il buon diritto dei destinatari;

c) se esso paga le rimesse agli aventi diritto al cambio esistente all'atto del versamento, oppure a quello in vigore al momento della riscossione, il che, data l'attuale continua flessione del *pesos* argentino, comporta gravi deduzioni e conseguenze. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3878)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza:

a) della calunniosa denuncia, per presunta truffa ai danni della cooperativa di con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

sumo « La Proletaria » di Maniaci di Bronte (Catania), inoltrata dal presidente di essa, Mazzurco Antonino, contro il signor Liuzzo Antonino da Tortorici;

b) che il Mazzurco con tale mezzo calunioso si prefiggeva, come difatti fece, arrivare alla chiusura della cooperativa ed alla sua trasformazione in sede dei sindacati liberi;

c) che il brigadiere dei carabinieri signor Carbone, del posto fisso di Maniaci di Bronte (Catania), impegnava tutto il suo zelo per il pieno successo del piano del Mazzurco, e pertanto inscenava contro il Liuzzo ed i soci della cooperativa un'aspra campagna persecutoria. Essa si concretava in una serie di interventi e di fermi arbitrari e culminava nella diffida fatta al Liuzzo nel maggio 1950 « di non mettere più piede in Maniaci ». In tale occasione il Liuzzo, oltre a subire un ennesimo fermo, veniva rimpatriato da Bronte a Tortorici con foglio di via obbligatorio, a firma « Schibrani, » e con la motivazione « sobillatore di masse ».

« L'interrogante chiede in conseguenza di sapere:

a) se il Ministro intenda intervenire perché venga revocato l'iniquo provvedimento a carico del Liuzzo, e venga posto fine alla altrettanto iniqua campagna di persecuzione poliziesca contro di lui e dei soci della cooperativa;

b) quali provvedimenti intende adottare contro il brigadiere Carbone ed il questore di Catania per l'illegale ed anticostituzionale operato. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3879)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno esonerare dall'imposta di consumo i quantitativi di vino, destinati esclusivamente ai bisogni propri e della propria famiglia, che vengono trasportati dai piccoli coltivatori diretti dal fondo di loro proprietà al luogo di residenza. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3880)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per cui con decreto n. 1210 dell'anno 1942 venne abolito da parte dell'Amministrazione ferroviaria il grado 7° solo per il personale degli uffici, mentre lo stesso grado venne mantenuto per il personale delle stazioni.

« È da osservare che gli addetti sia all'uno che all'altro servizio vennero assunti con gli stessi titoli ed a mezzo delle stesse prove di esame.

« L'interrogante chiede di conoscere anche per quali ragioni gli assunti senza concorso ed ingaggiati come avventizi nel 1919 hanno, successivamente, beneficiato della soppressione del grado 9°, mentre quelli assunti per concorso dal 1908 al 1913 sono dovuti rimanere negli ultimi tre gradi dai 38 ai 40 anni, pur essendo stati classificati ottimi, tenendo una condotta esemplare. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3881)

« DE' COCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sugli intendimenti del Governo a proposito della riforma agraria in Sicilia.

(447) « D'AMICO, FAILLA, D'AGOSTINO, CALANDRONE, SALA, PINO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere le finalità che il Governo intende perseguire ponendo in istato di assedio il territorio della Repubblica di San Marino e per sapere se si rende conto della portata giuridica, storica e soprattutto morale, di tale suo comportamento nonché della gravità della situazione che, in conseguenza, si è creata in quel piccolo, ma glorioso Stato.

(448)

« PAOLUCCI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19,10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi e 380 milioni per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia. (Approvato dal Senato). (1579);

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale. (1045).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa di lire. 600 milioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ». (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1448). — *Relatore* Gorini.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesauro.

5. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani;

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI